

ANNO XXXVI

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO

PARTE I, II, III, IV - L'AQUILA, 18 MARZO 2005 -

DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila.- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (L. 2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500).

Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l'interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell'importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo **“dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”**.

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L'Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L'Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

LEGGI

LEGGE REGIONALE 03 MARZO 2005, n. 11:

Modifiche alla L.R. 13.12.2004, n. 45 recante: Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'inquinamento elettromagnetico. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 03 MARZO 2005, n. 12:

Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 03 MARZO 2005, n. 13:

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616. Abrogazione della L.R. 6/1991. Pag. 13

LEGGE REGIONALE 03 MARZO 2005, n. 14:

Adeguamento della L.R. 26.7.2004, n. 20 alla normativa nazionale di cui al D.Lgs. 13.1.2003, n. 36. Pag. 19

LEGGE REGIONALE 03 MARZO 2005, n. 15:

Interventi per l'individuazione di sistemi di rintracciabilità nel settore agricolo ed alimentare..... Pag. 20

LEGGE REGIONALE 03 MARZO 2005, n. 16:

Disciplina organica in materia di riordino del sistema Associazioni Allevatori d'Abruzzo e potenziamento delle attività connesse al miglioramento genetico delle specie animali d'interesse zootecnico. Pag. 23

LEGGE REGIONALE 03 MARZO 2005, n. 17:

Norme per il rilascio del nulla-osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico ed istituzione dell'organismo tecnico per la radioprotezione..... Pag. 29

LEGGE REGIONALE 03 MARZO 2005, n. 18:

Istituzione dei distretti rurali..... Pag. 33

LEGGE REGIONALE 03 MARZO 2005, n. 19:

Norme per la costituzione dei Consorzi dei Beni Culturali, delega di funzioni regionali..... Pag. 35

LEGGE REGIONALE 03 MARZO 2005, n. 20:

Introduzione del prestito d'onore per gli studenti universitari. Pag. 38

LEGGE REGIONALE 03 MARZO 2005, n. 21:

Modifiche alla L.R. 7/2005 recante: Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 - Bilancio pluriennale 2005-2007 - 1° provvedimento di variazione. Pag. 40

LEGGE REGIONALE 03 MARZO 2005, n. 22:

Istituzione dei distretti culturali. .. Pag. 50

LEGGE REGIONALE 03 MARZO 2005, n. 23:

Modifiche alla L.R. 6/2005 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005) Pag. 51

PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI ED
ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

LEGGE REGIONALE 03 MARZO 2005, n. 11:

Modifiche alla L.R. 13.12.2004, n. 45 recante: Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'inquinamento elettromagnetico.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'art. 1 della L.R. 45/2004

1. Al comma 1 dell'art. 1 della L.R. 45/2004 dopo le parole "del D.M. 10 settembre 1998, n. 381" inserire "del D.P.C.M. 8 luglio 2003 recante la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".
2. Al comma 1 dell'art. 1 della L.R. 45/2004 le parole "Trattato CEE" sono sostituite con "Trattato istitutivo dell'Unione Europea".

Al comma 1 dell'art. 1 della L.R. 45/2004 le parole "D.M. 10 settembre 1998, n. 381 e del" sono soppresse.

Al comma 1 dell'art. 1 della L.R. 45/2004 le parole "relativo a campi magnetici ad alta frequenza" sono sostituite con le parole "che fissa i limiti di esposizione ai campi

elettrici, magnetici ed elettromagnetici".

Art. 2

Modifiche all'art. 2 della L.R. 45/2004

1. La rubrica dell'art. 2 della L.R. 45/2004 è sostituita dalla seguente "Campo di applicazione e competenze della Regione, delle Province e dei Comuni".
2. Alla lett. a) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 45/2004 la parola "fissi" è soppressa.
Alla lett. a) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 45/2004 dopo le parole "gli impianti per la telefonia mobile" sono inserite le parole "la cui stabilità sia assicurata con infissione o appoggio al suolo".
3. Alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 45/2004, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "tali modalità devono tener conto delle situazioni di rischio preesistenti;" .
4. Alla lett. c) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 45/2004 le parole "superiore a 15 KV" sono sostituite con le parole "non superiore a 150 KV".
5. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 45/2004 è inserito il seguente comma:
"1bis. La Regione prescrive ed incentiva i gestori all'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato."
6. Al comma 2 dell'art. 2 della L.R. 45/2004 sostituire la parola "possono" con la parola "devono".
7. Al comma 3 dell'art. 2 della L.R. 45/2004 è aggiunto infine il seguente periodo: "Il risarcimento viene effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti."
8. Al comma 4 dell'art. 2 della L.R. 45/2004 le parole "D.M. 381/1998 e del" sono soppresse.
9. Al comma 5 dell'art. 2 della L.R. 45/2004

dopo le parole "territoriale ed urbanistica" sono aggiunte le parole "e nel rispetto dei principi relativi alla tutela della salute pubblica, dell'ambiente e del paesaggio,".

10. All'art. 2 della L.R. 45/2004 sono aggiunti infine i seguenti commi:

"6bis. La Regione ed il Comune realizzano e gestiscono rispettivamente un Catasto regionale ed un Catasto comunale, non solo di tutti gli impianti-sorgente ma anche delle zone interessate dalla presenza di detti impianti, assicurando così un controllo effettivo sull'intero territorio rilevando anche i livelli di campo.

6ter. La Regione concorre insieme agli altri enti locali ad approfondire le conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".

Art. 3

Integrazione all'art. 8 della L.R. 45/2004

1. Dopo il comma 3 dell'art. 8 della L.R. 45/2004 è inserito il seguente comma 3bis:

"3bis In aggiunta alle aree sensibili individuate al comma 2 dell'art. 7, i Comuni possono altresì individuare beni culturali ed ambientali, tutelati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, nei quali l'istallazione degli impianti oggetto della presente legge può essere preclusa."

Art. 4

Modifiche all'art. 11 della L.R. 45/2004

1. Il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 45/2004 è così sostituito.

"1. Il Comune nel P.R.G. o nella variante allo strumento urbanistico definisce i siti tecnologici dove saranno localizzate o delocalizzate le antenne per la telefonia mobile rispondendo a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi. Il Comune predispone apposito

regolamento che contenga le disposizioni in materia al fine di ottimizzare, tenuto conto della morfologia del territorio, la localizzazione degli impianti di cui trattasi. Al fine di favorire una corretta applicazione da parte dei gestori delle norme contenute nel regolamento, in particolar modo relativamente alla scelta dei siti tra quelli individuati nel P.R.G., il Comune mette a disposizione degli stessi le informazioni contenute nello strumento di pianificazione ed eventualmente favorisce l'individuazione di soluzioni alternative rispetto a quelle inizialmente prospettate dal gestore.

Il Comune rilascia le autorizzazioni a seguito della presentazione da parte dei gestori di rete per telefonia mobile del Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare sulla base del P.R.G. Il Programma è corredato dalla localizzazione degli apparati e dalla documentazione tecnica per la valutazione dei campi elettromagnetici redatta ai sensi del comma 8."

2. Il comma 2 dell'art. 11 della L.R. 45/2004 è così sostituito:

"2. Il Comune con le modalità previste dal proprio regolamento di cui al comma 1, dà notizia alla cittadinanza dell'avvenuta presentazione del programma fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dall'installazione dell'impianto."

3. Dopo il comma 8 della L.R. 45/2004 è aggiunto il seguente:

"8bis. Il rilascio delle autorizzazioni per le richieste in corso, anche ove sia stato già espresso parere favorevole in merito, è sospeso a condizione che non siano ancora iniziati i lavori."

Art. 5

Modifiche all'art. 16 della L.R. 45/2004

1. Al comma 3 dell'art. 16 della L.R. 45/2004, dopo le parole "Commissione consiliare competente" inserire "e nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 recante la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".
2. Al comma 4 dell'art. 16 della L.R. 45/2004 sostituire il periodo da "dell'obiettivo di qualità" fino a "ore giornaliere" con il seguente periodo "di quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 recante la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".
3. Al comma 5 dell'art. 16 della L.R. 45/2004 sostituire le parole "è rilasciato" con le parole "può essere rilasciato anche" ed inserire dopo la parola "l'elettrodotto" le parole ", o porzione di esso,".

Art. 6

Modifiche all'art. 17 della L.R. 45/2004

1. Il comma 7 dell'art. 17 della L.R. 45/2004 è abrogato.

Art. 7

Modifiche all'art. 18 della L.R. 45/2004

1. Al comma 1 dell'art. 18 della L.R. 45/2004 sostituire il periodo da "all'allegato B" fino a "misurati al ricettore" con il seguente periodo "all'art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, recante la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magne-

tici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".

La presente Legge sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 3 Marzo 2005

PACE

LEGGE REGIONALE 03 MARZO 2005, n. 12:

Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione promuove la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, al fine di conservare e proteggere l'ambiente naturale, inteso anche come territorio, i ritmi naturali delle specie animali e vegetali, nonché gli equilibri ecologici, dall'inquinamento luminoso sia all'interno, sia all'esterno delle aree naturali protette (parchi naturali nazionali, regionali, provinciali, comunali, oasi naturalistiche), ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394, legge-quadro sulle aree protette.
2. La presente legge tende inoltre a salvaguardare il cielo notturno, considerato patrimonio naturale della Regione da conservare e valorizzare, la salute del cittadino, e le attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici di rilevanza na-

zionale e locale di cui all'allegato A della presente legge.

3. Per tali finalità si considera inquinamento luminoso ogni alterazione dei livelli di illuminazione naturale ed in particolare ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, in particolar modo se orientata al di sopra della linea dell'orizzonte. Ciò significa che tracciando (all'altezza della sorgente luminosa) una linea parallela al terreno (e perpendicolare al lampione) la luce emessa non deve irradiarsi al di sopra della linea stessa; in altre parole il fascio di luce, dal punto di emissione, non può superare i 90°.

Art. 2

Competenze della Regione

1. La Regione, per il tramite della Direzione turismo, ambiente, energia, per garantire un'omogenea applicazione delle norme della presente legge, esercita le funzioni di coordinamento ed indirizzo in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici.
2. Adotta, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Regolamento di riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso.
3. Coordina la raccolta delle informazioni relative all'applicazione della presente legge, al fine di favorire lo scambio di informazioni in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici.
4. Aggiorna l'elenco degli osservatori astronomici, professionali e non professionali, e delle aree tutelate, in collaborazione con gli enti locali e con le locali associazioni di astrofili e ambientaliste, individuandone le relative zone di protezione, secondo le direttive dell'art. 7.
5. Promuove, in accordo con gli Enti locali,

iniziative di formazione in materia di illuminazione avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni che si occupano di inquinamento luminoso, degli ordini professionali e di enti e associazioni competenti in materia.

6. Redige e pubblica un rapporto annuale sull'andamento dell'inquinamento luminoso, sul conseguente risparmio energetico e sulle azioni condotte per l'applicazione della legge, basandosi anche sui rapporti comunali annuali ricevuti e sul controllo satellitare da concordarsi con i competenti istituti di ricerca.
7. Con il concorso delle associazioni rappresentative degli interessi per il contenimento dell'inquinamento luminoso, delle categorie e degli enti/organismi a diverso titolo interessate dalle presenti disposizioni, promuove corsi di formazione ed aggiornamento tecnico e professionale per tecnici con competenze nell'ambito dell'illuminazione, incentiva la formazione di figure professionali in tema di illuminazione con particolare riferimento alla presente legge; favorisce la divulgazione e la didattica scolastica con programmi ed iniziative di sensibilizzazione e corsi di studio dedicati.
8. Autorizza, su specifica richiesta dei comuni o di privati, la deroga alle disposizioni della presente legge, per impianti con caratteristiche peculiari che giustifichino diversi regimi di illuminazione, secondo quanto descritto dall'art. 5, comma 2.
9. Concede contributi ai comuni per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti ai criteri tecnici previsti dalla presente legge.
10. Esercita le funzioni di vigilanza sui comuni circa l'ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge.
11. Commina, in presenza di accertate

inadempienze dei comuni stessi, le sanzioni amministrative previste all'art. 8.

Art. 3

Competenze dei comuni

1. Per le finalità della presente legge i comuni adeguano il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) alle disposizioni della presente legge e predispongono un abaco in cui siano indicate, zona per zona, le tipologie dei sistemi e dei singoli corpi illuminanti ammessi tra cui i progettisti e gli operatori possono scegliere quali installare.
2. Predispongono uno specifico strumento di programmazione dell'illuminazione pubblica in sede di adozione del Piano Regolatore Generale.
3. Danno ampia diffusione a tutti i soggetti interessati delle nuove disposizioni per la realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica e privata.
4. Individuano e monitorano costantemente i siti e le sorgenti di grande inquinamento luminoso sulle quali prevedere interventi di bonifica, d'intesa con gli osservatori astronomici e le associazioni di astrofili, disponendo immediatamente le priorità di intervento.
5. Individuano, anche con la collaborazione dei soggetti gestori e dei Comandi di Polizia Municipale, gli apparecchi di illuminazione responsabili di abbagliamento, e come tali pericolosi per la viabilità stradale ed autostradale, disponendo immediati interventi per l'adeguamento alla presente legge.
6. Elencano le fonti di illuminazione che in ragione delle particolari specificità possono derogare dalle disposizioni della presente legge, fra cui rientrano in particolare i fari costieri, gli impianti di illuminazione di carceri, caserme e aeroporti, chiedendone alla Regione l'autorizzazione alla deroga.
7. Svolgono le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione della legge.
8. Sottopongono al regime di autorizzazione, giusto provvedimento del Sindaco, tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario. A tal fine il progetto illuminotecnico deve essere redatto da una delle figure professionali previste per tale settore impiantistico; dal progetto deve risultare la rispondenza dell'impianto ai requisiti della presente legge anche mediante la produzione della documentazione sulle caratteristiche costruttive e prestazionali degli apparecchi e delle lampade, rilasciata da riconosciuto istituto di certificazione o da aziende con sistema di qualità certificato. Al termine dei lavori, l'impresa installatrice rilascia al Comune la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato secondo i criteri applicativi previsti nel successivo art. 5, e ove previsto, il certificato di collaudo degli impianti di illuminazione pubblica; la cura e gli oneri dei collaudi sono a carico dei committenti degli impianti.
9. Dispongono e vigilano che gli impianti di illuminazione pubblica e privata esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di ricostruzione radicale di tutto l'impianto o sostituzione parziale dei corpi illuminanti, devono essere rispondenti alle disposizioni di cui all'art. 5. Gli impianti di illuminazione, particolarmente inquinanti od abbaglianti, tipo globi luminosi, fari, torri faro, ottiche aperte, insegne luminose, individuati dall'Ufficio Tecnico Comunale (UTC) o dalla Polizia Municipale (anche su segnalazione degli osservatori astronomici e delle locali associazioni di astrofili), se pubblici devono essere sostituiti con gradualità ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili, comunque non oltre 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, se privati devono essere messi a norma entro e non oltre 360 gg. dalla data della segnala-

zione della Polizia Municipale o dell'UTC al titolare dell'impianto.

Le sostituzioni o le messe a norma devono essere rispondenti alle disposizioni di cui all'art. 5.

10. Vigilano e adottano i provvedimenti del caso affinché l'incremento annuale dei consumi di energia elettrica per illuminazione esterna notturna pubblica e privata nel territorio comunale non superi l'1% del consumo al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
11. Tutti i comuni con almeno 3000 abitanti si dotano, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di piani di illuminazione che disciplinano le nuove installazioni in accordo con la presente legge, con il D.Lgs. 285/1992 recante il "Nuovo codice della strada" e successive integrazioni e modifiche, con le leggi statali 9 gennaio 1991, n. 9 e n. 10 attinenti il "Piano energetico nazionale", con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 novembre 2001: Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade.
12. Vigilano, tramite controlli periodici effettuati di propria iniziativa o su richiesta degli osservatori astronomici, delle associazioni astrofile o ambientaliste o di semplici cittadini, sul rispetto delle misure stabilite per gli impianti di illuminazione esterna dalla presente legge e dal Regolamento Urbanistico Edilizio, in conformità del Regolamento regionale di cui al comma 1 dell'art. 2.
13. Redigono e trasmettono alla Regione un rapporto annuale sull'andamento dell'inquinamento luminoso, sul conseguente risparmio energetico e sulle azioni condotte per l'applicazione della legge.
14. Applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 8.

Art. 4

Obbligo di conformità dei capitolati

1. Tutti i capitolati relativi all'illuminazione pubblica e privata devono essere conformi alle disposizioni della presente legge.
2. Le amministrazioni comunali, per impianti di particolare complessità tecnica e a seguito di motivata relazione, sono autorizzate a derogare, fino ad un incremento massimo del trenta per cento, ai prezzi del prezzario regionale, per particolari esigenze di contenimento dell'inquinamento luminoso.

Art. 5

Requisiti tecnici e modalità d'impiego degli impianti di illuminazione

1. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere corredati di certificazione di conformità alla presente legge e devono possedere contemporaneamente i seguenti requisiti:
 - a) essere dotati di progetto illuminotecnico redatto da una delle figure professionali previste per tale settore impiantistico;
 - b) essere costituiti da apparecchi illuminanti aventi un'intensità massima di 0 candele (cd) per 1000 lumen a 90° ed oltre;
 - c) essere equipaggiati con lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, quali al sodio ad alta o bassa pressione, in luogo di quelle con efficienza luminosa inferiore.
 - d) è consentito l'impiego di lampade con indice di resa cromatica superiore a Ra=65, ed efficienza comunque non inferiore ai 90 lm/w, solo nell'illuminazione di monumenti, edifici, aree di aggregazione e centri storici in zone di comprovato valore culturale e/o sociale ad uso esclusivamente pedonale;
 - e) avere luminanza media mantenuta delle

superfici da illuminare e illuminamenti non superiori ai livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza ovvero dai presenti criteri, nel rispetto dei seguenti elementi guida:

- I classificare le strade in base a quanto disposto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 novembre 2001: Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade. In particolare le strade residenziali devono essere classificate di tipo F, di rete locale, ad esclusione di quelle urbane di quartiere, tipo E, di penetrazione verso la rete locale;
- II impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano, impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni ottimali di interesse dei punti luce e ridotti costi manutentivi;
- III in particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali, fatta salva la prescrizione dell'impiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di strada ed alla sua categoria illuminotecnica, devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3,7. Sono consentite soluzioni alternative, solo in presenza di ostacoli quali alberi, o in quanto funzionali alla certificata e documentata migliore efficienza generale dell'impianto. Soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della strada (bilaterali frontali) sono accettabili, se necessarie, solamente per strade classificate con indice illuminotecnico 5 e 6;
- IV orientamento su impianti a maggior coefficiente di utilizzazione, senza superare i livelli minimi previsti dalle normative illuminotecniche italiane ed europee in vigore alla data di approvazione della presente legge e garan-

do il rispetto dei valori di uniformità e controllo dell'abbagliamento previsto da dette norme. In caso di modifica delle norme i valori di illuminamento e luminanza verranno accettati solo in diminuzione;

- V mantenimento, su tutte le superfici illuminate, fatte salve diverse disposizioni connesse alla sicurezza, di valori medi di luminanza, non superiori ad 1 cd/mq.;
 - VI calcolo della luminanza in funzione del tipo e del colore della superficie realizzati ottimizzando l'efficienza degli stessi, e quindi impiegando, a parità di luminanza, apparecchi che conseguono impegni ridotti di potenza elettrica e condizioni ottimali di interesse dei punti luce;
 - f) essere provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre in base al flusso di traffico, entro l'orario stabilito con atti delle amministrazioni comunali e comunque non oltre la mezzanotte, l'emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività: la riduzione non va applicata qualora le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali da comprometterne la sicurezza.
2. I requisiti di cui al comma 1 non si applicano per le sorgenti interne ed internalizzate, per quelle in impianti con emissione complessiva al di sopra del piano dell'orizzonte non superiore ai 2000 lumen, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1200 lumen cadauna, per quelle di installazione temporanea che vengano spente entro le ore venti nel periodo di ora solare ed entro le ventidue nel periodo di ora legale. Tuttavia, per poter usufruire di tale deroga, i Comuni o i privati interessati devono chiedere apposita autorizzazione alla Regione.

3. L'illuminazione di impianti sportivi deve essere realizzata in modo da evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti. Per tali impianti è consentito l'impiego di lampade diverse da quelle previste al comma 1, lett. b).
4. E' vietata l'illuminazione delle piste ciclabili esternamente ai centri abitati. E' ammessa solamente un'illuminazione segnavia di potenza massima 500 W per ogni chilometro di pista e comunque rispondente ai criteri di cui al comma 1.
5. E' fatto divieto di utilizzare in modo permanente fasci di luce roteanti o fissi a scopo pubblicitario.
6. L'illuminazione degli edifici deve avvenire dall'alto verso il basso, con intensità luminosa massima consentita di 0 candele (cd) per 1000 lumen a 90° ed oltre, con emissione rigorosamente controllata del flusso entro il perimetro o le sagome degli stessi, con luminanza massima di 1 cd/mq., e spegnimento o riduzione della potenza di almeno il 30% entro le ore ventiquattro.
7. Solo in caso di illuminazione di edifici classificati di interesse storico, architettonico o monumentale e di quelli di pregio storico, culturale e testimoniale i fasci di luce possono essere orientati dal basso verso l'alto. In tal caso devono essere utilizzate basse potenze al fine di non superare una luminanza di 1 cd/mq. e un illuminamento di 10 lux. Se necessari devono essere utilizzati dispositivi di contenimento del flusso luminoso disperso come schermi o alette paraluce. Inoltre, i fasci di luce devono ricadere comunque all'interno della sagoma dell'edificio; se la sagoma è fortemente irregolare, il flusso diretto verso l'emisfero superiore che non viene intercettato dalla struttura illuminata non deve superare il 10% del flusso nominale che fuoriesce dall'impianto di illuminazione, con spegnimento o riduzione di potenza impegnata entro le ore ventiquattro.
8. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso, rispettando i criteri definiti al comma 1. Le insegne dotate di illuminazione propria non possono superare un flusso totale emesso di 4500 lumen per ogni esercizio. In ogni caso tutti i tipi di insegne luminose non preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica utilità (ospedali, farmacie, polizia, carabinieri, vigili del fuoco ecc.) devono essere spente entro le ore 24 nel periodo di ora legale estiva ed entro le ore 22 nel periodo di ora solare oppure, nel caso di attività che si svolgono dopo tali orari, alla chiusura dell'esercizio.
9. Nel rispetto minimo dei criteri di cui ai precedenti punti del presente articolo, ogni forma d'illuminazione pubblica o privata anche non funzionalmente dedicata alla circolazione stradale, non deve costituire elemento di disturbo per gli automobilisti o costituire fonte di intrusione nelle proprietà private. A tal fine ogni fenomeno di illuminazione molesta o di abbagliamento deve essere limitato ai valori minimi previsti dalle norme tecniche e di sicurezza italiane ed europee.
10. Al fine di migliorare la sicurezza stradale si incentiva l'utilizzo di sistemi di segnalazione passivi (quali catarifrangenti e cat-eyes) o attivi (a LED fissi o intermittenti, indicatori di prossimità, linee di luce, etc.) ove l'illuminazione tradizionale potrebbe essere meno efficace (tracciati pericolosi, svincoli, nebbia, etc.), in quanto insufficiente o eccessiva.
11. Nelle zone di particolare protezione di cui al successivo art. 7 valgono, oltre che tutti i punti precedenti del presente articolo, le seguenti norme più restrittive:
 - a) Per gli impianti di illuminazione di

facciata di edifici pubblici o privati che non abbiano carattere monumentale o particolare e comprovato valore artistico: divieto assoluto di illuminare dal basso verso l'alto, con l'obbligo di spegnimento entro le ore ventiquattro, con luminanza massima di 1 cd/mq.;

- b) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici di particolare e comprovato valore artistico: spegnimento entro le ore ventiquattro, salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo;
- c) per le insegne pubblicitarie e le insegne di negozi o esercizi vari: spegnimento entro le ore ventiquattro o alla chiusura dell'esercizio;
- d) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli apparecchi illuminanti altamente inquinanti già esistenti, tipo globi luminosi, fari, torri faro, ottiche aperte, insegne luminose, di cui all'art. 3, comma 3, devono essere schermati o comunque dotati di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso. L'intensità luminosa non dovrà comunque eccedere le 15 cd per 1000 lumen a 90° e oltre;
- e) tutti gli apparecchi non rispondenti alle norme della presente legge, già esistenti alla data di entrata in vigore della stessa, vanno comunque adattati o sostituiti entro e non oltre 5 anni dall'entrata in vigore della legge.

Art. 6

Poteri sostitutivi

1. Qualora i Comuni ritardino o omettano di compiere gli atti obbligatori previsti dalle presenti disposizioni, la Giunta regionale Direzione turismo, ambiente, energia, assegna un termine per provvedervi; decorso inutilmente il termine stabilito, la Giunta regionale, sentito il Comune inadempiente,

nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva.

Art. 7

Zone di particolare tutela e protezione

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, presso il competente Servizio della Giunta regionale è tenuto il registro degli Osservatori Astronomici e Astrofisica statali, pubblici o privati che svolgono attività di divulgazione e ricerca scientifica, ubicati nel territorio regionale, con indicazione degli Osservatori professionali e non professionali.
2. Il registro di cui al comma 1 è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale; l'aggiornamento può essere effettuato automaticamente dalla regione, o su segnalazione dei soggetti interessati o delle locali associazioni astrofile. Il registro e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul BURA.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, mediante cartografia in scala adeguata, le zone di particolare protezione e tutela degli osservatori di cui al comma 1, dei Parchi nazionali e regionali, delle Riserve naturali regionali e statali. La relativa delibera è pubblicata sul BURA.
4. Le zone di particolare protezione e tutela sono indicate in venti chilometri di raggio dal centro degli osservatori professionali e non professionali e in cinque chilometri di raggio dai confini delle aree protette.

Art. 8

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza impianti di illuminazione pubblica e privata in difformità alla presente legge è punito, previa diffida a provvedere all'adeguamento entro sessanta giorni, con la sanzione amministrativa da € 260,00 a €

1030,00, fermo restando l'obbligo all'adeguamento.

2. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 sono introitate dai comuni.
3. Competenti a provvedere a comminare le sanzioni sono i comandi di polizia municipale dei comuni ove siano installati gli impianti non rispondenti ai presenti criteri. Gli organi di polizia municipale provvedono alla verifica e alla notifica della violazione di legge entro 30 giorni dalla segnalazione del singolo cittadino, dell'Osservatorio competente o delle associazioni per la tutela del cielo notturno. L'adeguamento dell'impianto segnalato ai criteri della presente legge deve essere effettuato dal proprietario dello stesso entro 60 giorni dalla notifica della violazione. L'impianto segnalato deve rimanere spento sino all'avvenuto adeguamento. In caso di mancato adeguamento verrà comminata una sanzione da € 260,00 a € 1030,00 per ogni punto luce non adeguato.

Art. 9

Norma finanziaria

1. Per la prima applicazione della presente legge per l'anno 2005, non si prevedono oneri a carico del bilancio della Regione.
2. Per gli esercizi successivi al 2005 gli oneri saranno determinati dalle rispettive leggi finanziarie, così come disposto dall'art. 8 della L.R. 25.3.2002, n. 3, successivamente all'emanazione del regolamento.

Art. 10

Disposizioni finali

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana i criteri di applicazione della medesima.
2. E' concessa facoltà, anche ai comuni il cui territorio non ricada nelle fasce di rispetto di cui all'art. 9, comma 1, di adottare integral-

mente i criteri previsti dall'articolo medesimo mediante l'approvazione di appositi regolamenti.

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente Legge sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 3 Marzo 2005

PACE

Segue Allegato

Allegato A

Elenco degli Osservatori

Osservatori Astronomici di rilevanza Nazionale

- Osservatorio Astronomico di Roma - 67010 Assergi (AQ) - Strada Statale 17,1
- Osservatorio Astronomico di Roma - 67100 L'Aquila (AQ) - Via Assergi (Campo Imperatore)
- Osservatorio Astronomico di Collurania "V. Cerulli" - Via Mentore Maggini, 64100 - Teramo

Osservatori astronomici di rilevanza locale:

- Osservatorio Astronomico "Colle Leone" - 64023 Mosciano Sant'angelo (TE) - Via Colle Leone
- Osservatorio Astronomico "Sa.Rub." - Via Delle Pescine - 67050 Massa D'Albe (AQ)
- Osservatorio Astronomico "Torre delle Stelle" - Torre Civica - Aielli (AQ)

LEGGE REGIONALE 03 MARZO 2005, n. 13:

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616. Abrogazione della L.R. 6/1991.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La presente legge disciplina, ai sensi del DPR 361/2000 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto", le seguenti funzioni amministrative delegate alla Regione, dall'art. 14 del DPR 616/1977:

- a) riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
- b) tenuta del registro regionale delle persone giuridiche di cui all'art. 7, comma 1, del DPR 361/2000, già istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 409 del 23 maggio 2001.

2. Le funzioni di cui al comma 1 si esercitano nei confronti delle associazioni, delle fondazioni e di altre istituzioni di carattere privato aventi sede legale nel territorio regionale che operano esclusivamente nelle materie di competenza regionale e le cui finalità si esauriscono nell'ambito del territorio regionale.

Art. 2

Funzioni di competenza regionale

1. Le funzioni amministrative di competenza della Regione sono esercitate dalla Giunta regionale attraverso la struttura organizzativa competente in materia di persone giuridiche private, di seguito denominata "Struttura organizzativa competente" come individuata dagli atti di organizzazione della Giunta regionale.
2. Le funzioni concernono:
 - a) il riconoscimento della personalità giuridica;
 - b) l'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - c) la dichiarazione di estinzione ai sensi dell'art. 27 del C.C.;
 - d) la devoluzione dei beni che residuano dalla liquidazione, ai sensi degli artt. 31 e 32 del C.C.;
 - e) la devoluzione dei beni residui dei comitati ai sensi dell'art. 42 del C.C..
3. La struttura organizzativa competente:
 - a) tiene il registro regionale delle persone giuridiche di cui al successivo art. 5 della presente legge;
 - b) rilascia le certificazioni relative;
 - c) segnala alla competente struttura regionale le irregolarità che prevedono l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 35 del C.C. e dall'art. 8, comma 2, del DPR 361/2000.
4. Nei confronti delle Fondazioni la struttura organizzativa competente esercita, acquisendo i necessari pareri tecnici delle competenti strutture regionali, le ulteriori funzioni amministrative relative a:
 - a) controllo e vigilanza sull'amministrazione, ai sensi dell'art. 25 del C.C.;
 - b) coordinamento delle attività di più

fondazioni, ovvero unificazione della loro amministrazione, ai sensi dell'art. 26 del C.C.;

- c) trasformazione delle fondazioni, ai sensi dell'art. 28 del C.C..

Art. 3

Riconoscimento della personalità giuridica

1. Il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di cui al successivo art. 5, disposta con DPGR, a conclusione favorevole del procedimento disciplinato dall'art. 4 della presente legge.
2. L'istanza di riconoscimento, redatta in carta da bollo, è sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituzione ed è indirizzata al Presidente della Giunta regionale.
3. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:
 - a) copia autentica del verbale che autorizza il legale rappresentante ad avanzare l'istanza di riconoscimento;
 - b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, redatti con atto pubblico ai sensi dell'art. 14 del C.C., da cui risultino esplicitamente le condizioni di cui all'art. 1, comma 2;
 - c) copia dei bilanci, consuntivi e preventivi, muniti degli estremi di approvazione;
 - d) relazione sullo stato patrimoniale e finanziario corredata da documentazione idonea a dimostrare la consistenza del patrimonio, mobiliare ed immobiliare, anche tramite perizia stragiudiziale;
 - e) relazione sull'attività eventualmente svolta in precedenza e su quella che si intende svolgere;
 - f) elenco nominativo delle persone preposte alle cariche sociali, con l'espressa individuazione dei poteri di rappresen-

za e l'indicazione dei relativi dati anagrafici e codici fiscali, nonché, per le associazioni, la dichiarazione della consistenza associativa;

- g) ogni altra documentazione utile a dimostrare più compiutamente le finalità dell'istituzione ed i mezzi per provvedervi.
4. Il riconoscimento è disposto previa valutazione dello scopo, dell'idoneità della dotazione patrimoniale e delle risorse finanziarie necessarie al perseguimento delle finalità statutarie.
 5. Allo scopo di garantire i terzi nei loro rapporti con la persona giuridica si richiede che la stessa disponga di un ammontare minimo di mezzi finanziari. In particolare:
 - a) per le Associazioni è richiesto un patrimonio iniziale non inferiore a € 10.000,00;
 - b) per le Fondazioni è richiesto un patrimonio iniziale non inferiore a € 50.000,00.
 6. Ai fini del comma precedente è necessario esibire una relazione sulla consistenza del patrimonio iniziale dell'ente tramite:
 - a) copia della dichiarazione bancaria che ne attesti l'esistenza in capo all'Associazione o Fondazione per patrimonio in denaro e/o titoli;
 - b) copia della perizia stragiudiziale per patrimonio in beni mobili e immobili.
 7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere disposto d'ufficio dalla Regione in caso d'ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.
 8. Le Associazioni e le Fondazioni istituite sulla base di disposizioni speciali vengono iscritte nel registro previa conclusione favorevole del procedimento di cui al successivo art. 4 della presente legge.

Art. 4**Procedimento**

1. Nei procedimenti inerenti l'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 2, i relativi provvedimenti finali sono adottati dal Presidente della Giunta regionale.
2. L'esame dei vari interessi pubblici coinvolti e l'acquisizione dei pareri necessari ai fini di una compiuta valutazione dei vari aspetti interessati dal procedimento finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, avviene tramite Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7.8.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni.
3. La Conferenza di Servizi è convocata e presieduta dal Dirigente responsabile della struttura organizzativa competente. La convocazione è corredata dalla documentazione allegata all'istanza di riconoscimento.
4. Vi partecipano, tramite propri dirigenti o funzionari:
 - a) la Direzione regionale competente nel settore di attività in cui è destinato ad operare il soggetto che richiede il riconoscimento, al fine di esprimere una valutazione in merito alla rilevanza degli scopi e dell'attività dell'istituzione;
 - b) la Direzione regionale competente in materia di bilancio e finanze, per l'espressione di un parere sulla congruità dei mezzi finanziari dell'istituzione rispetto agli scopi che si intendono perseguire;
 - c) la struttura organizzativa competente ad esercitare le funzioni amministrative per il riconoscimento.
5. Il verbale della Conferenza di Servizi sostituisce ad ogni effetto i pareri e le valutazioni di competenza dei soggetti partecipanti. La

mancata partecipazione dei soggetti regolarmente convocati assume valore di determinazione positiva, salvo che questi non facciano pervenire, entro la data fissata per la Conferenza, parere o valutazione scritta in senso contrario.

6. Il procedimento deve concludersi entro 180 giorni dalla data di acquisizione al protocollo regionale dell'istanza del legale rappresentante, con l'emanazione del motivato provvedimento finale.
7. Qualora risulti accertato, tramite il procedimento di cui al presente articolo, che non sussistono le condizioni necessarie per esercitare le funzioni delegate in materia, come individuate al precedente art. 1, comma 2, si riconoscerà, con provvedimento presidenziale, l'incompetenza regionale.
8. Se nel corso dell'istruttoria si ravvisano carenze documentali se ne dà motivata comunicazione al richiedente, fissando il termine di 30 giorni per la presentazione di memorie e documenti integrativi.
9. Entro il termine previsto per la conclusione del procedimento, ripete l'iter procedimentale di cui al presente articolo ed emana il relativo provvedimento presidenziale.

Art. 5**Registro regionale delle persone giuridiche**

1. Con deliberazione n. 409 del 23 maggio 2001 è stato istituito presso la Regione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.P.R. 361/2000, il registro regionale delle persone giuridiche.
2. Il registro consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica.
3. Nella parte generale sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione, contrassegnate da un numero d'ordine.
4. Nella parte analitica sono riportati, per ogni

persona giuridica:

- a) la data e la natura dell'atto costitutivo;
 - b) la denominazione;
 - c) lo scopo;
 - d) il patrimonio;
 - e) la durata, se determinata;
 - f) la sede legale;
 - g) il cognome, nome e codice fiscale degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza;
 - h) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - i) il trasferimento di sede e l'istituzione di sedi secondarie;
 - j) la deliberazione di scioglimento;
 - k) gli estremi del provvedimento regionale di estinzione;
 - l) il cognome e nome dei liquidatori;
 - m) il numero dell'eventuale precedente iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Cancelleria del Tribunale;
 - n) ogni altra notizia obbligatoria per legge.
5. Il registro regionale ed i documenti relativi sono pubblici e possono essere esaminati da chiunque, nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 196/2003. A richiesta sono rilasciate le relative certificazioni.
 6. Il registro, ai sensi della predetta deliberazione di Giunta regionale, dovrà essere realizzato con strumenti informatici, secondo le disposizioni vigenti in materia di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni. Le caratteristiche del registro informatico sono determinate dalla Struttura Speciale di Supporto - Sistema Informativo regionale e formalizzate con atto del Dirigente della struttura organizzativa competente.

Art. 6

Modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto

1. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sono approvate con le stesse modalità previste dal precedente art. 4 per il riconoscimento della personalità giuridica.
2. La relativa domanda, da presentare entro 30 giorni dalla deliberazione di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) copia autentica della deliberazione di modifica, corredata dal nuovo testo dell'atto costitutivo o dello statuto, sempre in forma pubblica, che dia atto del rispetto delle relative disposizioni statutarie in termini di maggioranza o, se queste mancano, di quanto previsto dall'art. 21 del C.C.;
 - b) indicazione degli articoli, o parti di essi, dell'atto costitutivo o dello statuto vigenti interessati dalla modifica in esame, se non evidenziati nella deliberazione di modifica.
3. Qualora le modifiche statutarie siano tali da comportare la perdita dei requisiti esclusivi in base ai quali sussiste la competenza regionale, è dichiarata, con provvedimento presidenziale, l'impossibilità a procedere per incompetenza, a cui fa seguito la cancellazione dal registro delle persone giuridiche.
4. Nel caso in cui l'istituzione riconosciuta dalla Regione ottenga, a seguito di modifiche statutarie, il riconoscimento statale, il legale rappresentante deve darne informazione entro 30 giorni dall'avvenuto riconoscimento al Presidente della Regione il quale, con proprio provvedimento, decreta la revoca del precedente atto di concessione, la registrazione dell'evento sul registro delle persone giuridiche e la cancellazione dallo stesso. Di tale fatto sarà data comunicazione

al competente Ufficio statale ed all'istituzione.

Art. 7

Estinzione della persona giuridica, liquidazione del patrimonio e devoluzione dei beni residuali

1. La struttura organizzativa competente accertata, su istanza di qualunque interessato o d'ufficio, previa acquisizione dei pareri resi tramite la Conferenza di Servizi di cui al precedente art. 4, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'art. 27 del C.C..
2. L'istanza per la dichiarazione di estinzione è indirizzata al Presidente della Giunta regionale il quale, sulla base dell'accertamento di cui al comma precedente, emette il relativo provvedimento.
3. La dichiarazione di estinzione è annotata nel registro di cui al precedente art. 5 e deve essere comunicata al Presidente del Tribunale.
4. In assenza di specifiche previsioni statutarie, la Giunta regionale, previa istruttoria condotta dalla struttura organizzativa competente, sentita la Conferenza di Servizi, dispone in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo dell'istituzione ai sensi degli artt. 31 e 32 del C.C..
5. La devoluzione del patrimonio residuo dell'istituzione, così come disposta dall'organo collegiale, viene indicata nel provvedimento presidenziale di estinzione.

Art. 8

Modificazioni della composizione degli organi o di altri elementi della persona giuridica

1. Nel registro regionale delle persone giuridiche sono iscritte, oltre alle fattispecie di cui ai precedenti artt. 6 e 7 della presente legge, le variazioni nella composizione degli organi di amministrazione e di liquidazione della persona giuridica privata, nonché il trasfe-

rimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie.

2. L'iscrizione avviene sulla base di istanza presentata dal legale rappresentante della persona giuridica interessata, corredata di copia autentica dell'atto che ne costituisce titolo e, nel caso di modificazioni nella composizione degli organi, di dichiarazione di accettazione della carica da parte degli interessati.
3. L'istanza è presentata entro quindici giorni decorrenti dalla data della deliberazione di modifica. Nel caso di modificazioni nella composizione degli organi il termine decorre dalla data di accettazione della carica da parte degli interessati.
4. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 35 del C.C. e dell'art. 8 del DPR 361/2000.

Art. 9

Persone giuridiche già iscritte nei registri presso le cancellerie dei Tribunali

1. La struttura organizzativa competente certifica l'iscrizione delle persone giuridiche nei registri delle cancellerie dei Tribunali, nonché ogni altro fatto, stato o qualità della persona giuridica sulla base delle informazioni risultanti dai registri medesimi.
2. In caso di accoglimento di istanze avanzate ai sensi dei precedenti artt. 6, 7 e 8, la Struttura organizzativa competente provvede all'iscrizione d'ufficio nel registro regionale delle persone giuridiche degli enti già iscritti nei registri presso le Cancellerie dei Tribunali.

Art. 10

Controllo e vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni

1. La struttura organizzativa competente esercita il controllo e la vigilanza sull'ammini-

strazione delle Fondazioni secondo quanto disposto dall'art. 25 del C.C..

2. A tale fine le fondazioni inviano annualmente, entro il 30 giugno, copia dei bilanci preventivi e consuntivi approvati, corredati da una dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella che intendono svolgere, oltre ad un aggiornamento dello stato patrimoniale.
3. Le Fondazioni sono tenute a trasmettere ogni notizia o documentazione che sia loro richiesta ai fini di cui al comma 1, del presente articolo, entro 30 giorni, pena l'applicazione delle sanzioni da parte della Struttura regionale competente di cui al successivo art. 13.
4. La struttura organizzativa competente provvede ad acquisire dal Servizio Bilancio, il parere sugli aspetti tecnico finanziari e gestionali dei bilanci inviati dalle Fondazioni. Il Servizio Bilancio dovrà anche valutare la sussistenza dei requisiti patrimoniali su cui si basa il riconoscimento entro 30 giorni dalla richiesta. Qualora entro tale termine il Servizio Bilancio non esprima il prescritto parere si intenderà come espresso favorevolmente.
5. In caso di rilievi da parte del Servizio Bilancio si assegneranno termini congrui per rimuovere le cause e, qualora l'istituzione non ottemperi alle prescrizioni o perdurino le carenze, anche patrimoniali, così da non essere più assicurata la corretta gestione ed amministrazione, si darà corso alla verifica della sussistenza delle previste cause di estinzione.

Art. 11

Coordinamento, unificazione e trasformazione delle fondazioni

1. La Regione può disporre, ove ricorrano i presupposti di cui agli artt. 26 e 28 del C.C., con le procedure di cui al precedente art. 3, il coordinamento delle attività di più Fonda-

zioni, l'unificazione della loro amministrazione, nonché la loro trasformazione, sentiti i legali rappresentanti e gli amministratori delle Fondazioni interessate.

Art. 12

Imposta di bollo

1. Ai sensi dell'art. 2 del DPR 642/1972 sia l'istanza di riconoscimento ed il decreto di riconoscimento sono soggetti all'applicazione dell'imposta di bollo sin dall'origine. Prima della notifica del provvedimento presidenziale la struttura organizzativa competente richiede il deposito delle necessarie marche da bollo, in base alle vigenti disposizioni e tariffe, da applicare sia sull'originale del provvedimento, conservato agli atti della Regione, sia sull'esemplare da notificare all'istituzione.
2. L'istanza per il successivo rilascio di copia conforme è soggetta all'imposta di bollo e ad essa dovranno essere unite le necessarie marche da applicare su ogni foglio.
3. I soggetti che per legge sono esenti dall'assolvimento delle imposte di cui ai commi precedenti dovranno presentare, unitamente alle istanze, i documenti comprovanti la sussistenza della loro specifica qualità.

Art. 13

Sanzioni amministrative

1. In caso di accertata violazione dei termini e delle modalità prescritti dai precedenti artt. 2, 8 e 10, il Dirigente del Servizio competente procederà all'irrogazione della relativa sanzione ai sensi dell'art. 35 c.c. nella misura compresa tra € 10,33 e € 516,46.

Art. 14

Trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati personali, necessario ai fini dell'esercizio delle funzioni in materia di persone giuridiche private è svolto nel rispetto dei principi generali fissati dal D.Lgs. 196/2003: Codice in materia di protezione

dei dati personali.

2. Le informazioni relative sono organizzate dalla Giunta regionale in proprie banche dati rese disponibili ad altri soggetti pubblici ai sensi della normativa vigente secondo procedure e modalità definite d'intesa tra detti soggetti.

Art. 15

Abrogazione di norme

1. E' abrogata la L.R. 6/1991 relativa a: Persone giuridiche private: Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla Regione.

Art. 16

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente Legge sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 3 Marzo 2005

PACE

LEGGE REGIONALE 03 MARZO 2005, n. 14:

Adeguamento della L.R. 26.7.2004, n. 20 alla normativa nazionale di cui al D.Lgs. 13.1.2003, n. 36.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Ulteriori modifiche all'art. 5 della L.R. 146/1998

1. All'art. 5 della L.R. 16.12.1998, n. 146, così come sostituito dall'art. 2 della L.R. 10.8.2002, n. 20 e dalla L.R. 26.7.2004, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera c) del comma 2 è abrogata;
 - b) al punto 1 della lettera d) del comma 2, le parole "dei rifiuti speciali" sono sostituite con le parole "non pericolosi";
 - c) al punto 2 della lettera d) del comma 2, le parole "per i rifiuti urbani e per gli scarti non recuperabili provenienti da rifiuti urbani prodotti in ogni Comune" sono sostituite dalle parole "per i rifiuti urbani trattati e per le frazioni non recuperabili provenienti dalla raccolta differenziata nei Comuni";
 - d) al punto 3 della lettera d) del comma 2, dopo le parole "operazioni di recupero di rifiuti" sono inserite le parole "urbani e". Dopo la parola "pericolosi" sono abrogate le parole "e/o assimilati agli urbani";
 - e) alla lettera e) del comma 2, dopo la parola "pericolosi" sono aggiunte le parole "per una percentuale non superiore al 10% in peso dei rifiuti complessivamente trattati, certificate a seguito di accertamento effettuato dal competente organo di controllo, attestante l'effettivo avvio a riutilizzazione in altro ciclo produttivo delle frazioni di rifiuto movimentate";
 - f) alla lettera f) del comma 2 sono abrogate le parole "e non recuperabili secondo le vigenti norme";
 - g) la lettera g) del comma 2 è così sostituita: "in euro 15 per i rifiuti urbani trattati e per le frazioni non recuperabili provenienti dalla raccolta differenziata nei

Comuni che non conseguono l'attestazione di cui al punto 2".

La presente Legge sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 3 Marzo 2005

PACE

LEGGE REGIONALE 03 MARZO 2005, n. 15:

Interventi per l'individuazione di sistemi di rintracciabilità nel settore agricolo ed alimentare.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione Abruzzo sostiene l'adozione di sistemi di rintracciabilità volontari dei prodotti agricoli ed alimentari al fine di garantire la sicurezza degli alimenti, assicurare il diritto all'informazione dei consumatori, mettere in rilievo l'origine e le qualità della produzione, perfezionare l'organizzazione dei cicli di prodotto attraverso la valorizzazione del lavoro e l'innovazione tecnologica.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende:
 - a) per "sistema di rintracciabilità" la possibilità di ricostruire, seguire e comunicare il percorso di un prodotto agricolo e di un alimento con una determinata qualità ed origine, attraverso le fasi della raccol-

ta, produzione, trasformazione, confezionamento e distribuzione;

- b) per "unità consumatore", l'unità minima dell'atto d'acquisto;
- c) per "per filiera agroalimentare", l'insieme delle imprese che concorrono alla produzione, raccolta della materia prima agricola, trasformazione, distribuzione e commercializzazione di un prodotto agroalimentare.

Art. 3

Progetti ammessi a contributo

1. Ai fini di cui all'art. 1 la Regione Abruzzo concede contributi per l'attuazione di progetti finalizzati all'introduzione di sistemi di rintracciabilità per:
 - a) filiera completa, dall'azienda agricola all'unità consumatori;
 - b) segmenti di filiera, realizzati su almeno due fasi a condizione che individuino l'origine della materia prima.
2. I progetti previsti al comma 1 ed art. 4 devono essere conformi alla norma UNI in materia di rintracciabilità. Tale conformità deve essere attestata da parte di organismi accreditati, secondo le norme EN 45012 o EN 45011, entro due anni dalla data di concessione, pena la revoca del contributo.

Art. 4

Produzione di qualità regolamentata

1. Per le produzioni di qualità regolamentata di cui al comma 2 la Regione concede contributi, in relazione alle fasi sottoposte a certificazione, esclusivamente per l'implementazione informatica del sistema di rintracciabilità.
2. Sono considerate produzioni di qualità regolamentata quelle ottenute con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori ed in ossequio alle seguenti normative:

- a) Reg. CEE 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
 - b) Reg. CEE 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed agroalimentari;
 - c) Reg. CEE 2082/92 relativo all'attestazione di specificità dei prodotti agricoli alimentari.
3. Sono inoltre considerate di qualità le produzioni vitivinicole DOC, DOCG e IGT ottenute ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164 "Nuova disciplina delle denominazione d'origine dei vini".

Art. 5

Beneficiari

1. Possono ottenere i contributi previsti dall'art. 6 i seguenti soggetti:
- a) le imprese agricole singole o associate e le imprese alimentari che svolgono almeno una delle seguenti attività:
 - a.1 raccolta di prodotti agricoli spontanei;
 - a.2 produzione di prodotti agricoli o alimentari;
 - a.3 trasformazione di prodotti agricoli o alimentari
 - a.4 confezionamento di prodotti agricoli o alimentari
 - b) le organizzazioni dei produttori riconosciute a livello regionale;
 - c) le organizzazioni dei produttori riconosciute dalla Regione ai sensi dell'art. 11 e del Regolamento CE 2200/96;
 - d) le organizzazioni interprofessionali riconosciute dalla Regione;
 - e) le società di servizi specificamente qualificate per la realizzazione di progetti di rintracciabilità.

2. Le imprese che svolgono esclusivamente attività di commercializzazione possono ottenere i contributi solo se presentano il progetto congiuntamente ad alcuno dei soggetti di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1.
3. Le società di cui alla lett. e) del comma 1 devono;
- a) prevedere statutariamente la partecipazione maggioritaria di soggetti appartenenti alle categorie di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1;
 - b) presentare progetti che coinvolgono i soci di maggioranza, come individuati alla lett. a) del presente comma;
 - c) consentire la partecipazione ai progetti di rintracciabilità, in condizione di parità, di tutti i soggetti della filiera appartenenti alle categorie di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1.

Art. 6

Programma degli interventi

1. La Giunta regionale, in attuazione della presente legge, approva un programma annuale di interventi. Il programma individua gli obiettivi e può stabilire ulteriori priorità rispetto a quelle previste dall'art. 5, nonché eventuali esclusioni tra le categorie di beneficiari di cui all'art. 4.
2. Il programma di cui al comma 1 deve essere conforme alle linee programmatiche della politica agricola comunitaria.

Art. 7

Contributi

1. I contributi per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 3, comma 1 e all'art. 4, comma 1, non possono superare il 50% della spesa ammissibile. Essi devono in ogni caso essere contenuti entro i limiti stabiliti dall'unione europea e non superare la cifra di € 900.000,00 per soggetto.

2. Per le imprese di produzione, trasformazione e confezionamento di prodotti non elencati all'Allegato 1 dell'art. 32 del Trattato d'istituzione della Comunità Europea, nonché per le imprese che svolgono esclusivamente attività di commercializzazione, l'importo massimo totale del contributo non potrà superare gli € 100.000,00.

Art. 8

Priorità

1. Nell'ambito delle richieste di contributo viene data priorità ai soggetti che prevedono il completamento della filiera, dall'azienda agricola all'unità consumatori.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è accordata preferenza ai progetti che:
 - a) contengono elementi di qualificazione delle produzioni previsti dalla deliberazione della Giunta di cui all'art. 10;
 - b) prevedono l'utilizzo di una quota prevalente di produzioni agricole ottenute in Abruzzo;
 - c) garantiscono una ricaduta adeguata e durata dei vantaggi, derivanti dalla realizzazione del progetto sulle imprese agricole;
 - d) provvedono accordi aziendali, già conclusi, finalizzati alla riorganizzazione e valorizzazione del lavoro e delle risorse umane.

Art. 9

Spese ammissibili

1. Sono ammesse ai contributi di cui alla presente legge le spese per:
 - a) consulenze esterne, fino ad un massimo del 30% della spesa complessiva ammissibile;
 - b) apporto professionale specialistico del personale dipendente, fino ad un massimo del 30% della spesa complessiva

ammissibile;

- c) acquisto di software finalizzato al sistema di rintracciabilità;
 - d) acquisto di beni strumentali finalizzati a prove e controlli su prodotto o processo ed utilizzati per rilevazioni di grandezze chimiche, fisiche, meccaniche o microbiologiche;
 - e) formazione del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, fino ad un massimo del 15% della spesa complessiva ammissibile;
 - f) personale destinato all'inserimento dei dati riguardanti il sistema di rintracciabilità, fino ad un massimo del 20% della spesa ammissibile;
 - g) attività mirata ad introdurre elementi di innovazione nelle metodologie, nelle tecnologie e per la valorizzazione delle risorse umane e innovazione organizzativa, fino ad un massimo del 15% della spesa ammissibile;
 - h) test finalizzati al sistema di rintracciabilità, fino ad un massimo del 50% della spesa ammissibile; i test devono essere eseguiti da laboratori accreditati per le analisi effettuate;
 - i) tarature di strumenti per rilevazioni di grandezze chimiche, fisiche, meccaniche o microbiologiche effettuate da laboratori o centri accreditati;
 - j) tariffa richiesta dall'organismo di certificazione per la concessione del primo certificato di conformità di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 2.
2. Le spese previste alle lett. a) e b) del comma 1 non possono complessivamente superare il 30% del totale della spesa ammissibile.
 3. Non sono comunque, ammissibili le spese di cui al comma 1, qualora effettuate per l'ap-

plicazione di norme prescrittive comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 10

Revoche e sanzioni

1. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3, la Regione Abruzzo revoca i contributi concessi ai sensi della presente legge nei casi e con le modalità previste.

Art. 11

Norma finale

1. La Giunta regionale, con apposito atto, definisce le modalità attuative della presente legge. Con il medesimo atto sono indicate le necessarie specificazioni delle priorità e preferenze di cui all'art. 7.

Art. 12

Norma finanziaria

1. Per la prima applicazione della presente legge per l'anno 2005, non si prevedono oneri a carico del bilancio della Regione.
2. Per gli esercizi successivi al 2005 gli oneri saranno determinati dalle rispettive leggi finanziarie, così come disposto dall'art. 8 della L.R. 25.3.2002, n. 3, successivamente all'emanazione del Regolamento.

Art. 13

Esame comunitario

1. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione Europea, ai sensi degli artt. 87 e 88 del trattato.

La presente Legge sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 3 Marzo 2005

PACE

LEGGE REGIONALE 03 MARZO 2005, n. 16:

Disciplina organica in materia di riordino del sistema Associazioni Allevatori d'Abruzzo e potenziamento delle attività connesse al miglioramento genetico delle specie animali d'interesse zootecnico.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle politiche agricole di sviluppo rurale, con la presente legge incentiva il potenziamento dei servizi specialistici alle aziende zootecniche attraverso il riordino del sistema delle Associazioni Allevatori ed il sostegno delle attività connesse al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico regionale, garantendo comunque i livelli occupazionali del personale dipendente a tempo indeterminato ed in costanza di servizio alla data di entrata in vigore della presente Legge presso le Associazioni Provinciali e Regionali della Regione Abruzzo.

Art. 2

Obiettivi ed interventi

1. Ai fini di cui all'art. 1, nel rispetto della normativa comunitaria ed in armonia con la legislazione nazionale, la Regione:
 - a) sostiene la centralizzazione dei servizi del sistema Associazioni Allevatori al

fine di perseguire l'unitarietà dei rapporti verso l'Amministrazione regionale e favorire una maggiore efficienza dei servizi tecnici specializzati resi agli imprenditori agricoli, con conseguente razionalizzazione della spesa pubblica;

- b) finanzia lo svolgimento delle attività di tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici di tutte le diverse specie e razze d'interesse zootecnico;
 - c) incentiva l'esecuzione dei controlli della produttività del bestiame allevato finalizzati all'attività di miglioramento genetico dello stesso;
 - d) finanzia l'assistenza zootecnica e veterinaria;
 - e) promuove la diffusione dell'inseminazione strumentale e delle tecniche e metodi innovativi in materia di riproduzione animale.
2. La Giunta regionale può finanziare, anche per il tramite dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo di cui all'art. 3, programmi ed interventi nelle seguenti materie:
- a) valutazione genetica dei riproduttori destinati al miglioramento del patrimonio zootecnico allevato;
 - b) investimenti finalizzati al miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico mediante l'acquisto di riproduttori maschi provenienti dai centri genetici e femmine iscritte nei libri genealogici o, in mancanza degli stessi, nei relativi registri anagrafici, con esclusione delle specie avicole e suine;
 - c) organizzazione nell'ambito regionale e nazionale di manifestazioni fieristiche, scientifiche e divulgative, nonché partecipazione alle stesse degli allevatori interessati, ad esclusione di ogni attività pubblicitaria di cui al punto 7, degli "Orientamenti comunitari per gli Aiuti di

Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato", n. 2001/C 252/03;

- d) svolgimento di corsi specialistici di formazione o di aggiornamento per tecnici ed allevatori;
 - e) collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione di studi e ricerche in zootecnia;
 - f) acquisizione ed elaborazione dati inerenti alla riproduzione animale.
3. La determinazione delle spese ammissibili al contributo pubblico e le modalità operative degli interventi di cui al presente articolo sono stabiliti ai sensi dell'art. 10.

Art. 3

Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo

1. La Regione concede all'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo (ARA), cui aderiscono le Associazioni Provinciali degli Allevatori, i finanziamenti pubblici previsti, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2.
2. Il personale dipendente a tempo indeterminato ed in costanza di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le Associazioni Provinciali Allevatori della Regione Abruzzo può essere collocato, a domanda degli interessati, nell'organico del personale dell'ARA senza soluzione di continuità lavorativa e conservando i diritti contrattuali acquisiti.
3. Il personale di cui al comma 2, in relazione alle attività da svolgere ed alle esigenze e compiti individuati nel programma operativo triennale di cui all'art. 10, può operare presso le strutture territoriali dell'intero Sistema Associazioni Allevatori d'Abruzzo.

4. Le Associazioni Provinciali Allevatori della Regione Abruzzo che aderiscono all'ARA assicurano l'operatività sul territorio ed il collegamento con gli allevatori secondo quanto stabilito dai rispettivi statuti.

Art. 4

Tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici

1. Per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici delle diverse specie e razze allevate può essere concesso un contributo annuale fino al 100% delle spese sostenute e riconosciute ammissibili.
2. La spesa ammissibile al contributo è determinata in ragione del numero dei capi controllati, del numero degli allevamenti e della situazione ambientale e produttiva del territorio.

Art. 5

Controlli della produttività animale

1. Per l'effettuazione dei test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, finalizzati all'attività di miglioramento genetico del bestiame allevato, può essere concesso un contributo annuale fino al 70% delle spese sostenute e riconosciute ammissibili.
2. La spesa ammissibile al contributo è determinata in ragione del numero dei capi controllati, del numero degli allevamenti e della situazione ambientale e produttiva del territorio.

Art. 6

Assistenza specialistica

1. Al fine di conseguire il miglioramento delle tecniche di allevamento e delle produzioni zootecniche, nonché il benessere degli animali e l'adeguamento delle strutture ed impianti zootecnici alle norme sulla sicurezza e sulla compatibilità ambientale ed igienico-sanitaria, la Giunta regionale concede al-

l'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo aiuti fino al 100% della spesa riconosciuta per la realizzazione di programmi di assistenza specialistica zootecnica-veterinaria.

2. L'assistenza specialistica di cui al comma 1, è finanziata a condizione che la stessa non rientri nella normale attività di gestione aziendale.

Art. 7

Riproduzione animale

1. Allo scopo di sostenere il mantenimento ed il miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico regionale, la Giunta Regionale riconosce i seguenti aiuti:
 - a) fino al 40% dei costi ammissibili per investimenti in centri per la riproduzione animale;
 - b) fino al 40% dei costi riconosciuti ammissibili per l'introduzione a livello di azienda di tecniche e metodi innovativi in materia di riproduzione animale;
 - c) fino al 30% dei costi relativi al mantenimento di singoli riproduttori maschi di elevata qualità genetica, iscritti ai libri genealogici e destinati alla riproduzione.

Art. 8

Altri interventi

1. La Giunta regionale, nei limiti dello stanziamento di bilancio, può finanziare i programmi e gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, con i seguenti massimali di contributi rapportati alla spesa ammissibile:
 - a) 70% per la finalità di cui alla lett. a);
 - b) 40% per le finalità di cui alla lett. b);
 - c) 100% per le finalità di cui alle lettere c), d), e), f).

Art. 9

Soggetti beneficiari

1. Ai fini della presente legge sono considerati soggetti beneficiari gli imprenditori agricoli che, in regola con le vigenti norme specifiche del settore sanitario e veterinario, esercitano l'attività zootecnica nel territorio regionale.
2. L'importo globale degli aiuti concessi per singolo beneficiario non può superare il massimale di € 100.000,00 per un periodo di tre anni.
3. Gli interventi ed i servizi di assistenza specialistica sono diretti a tutti gli allevatori, indipendentemente dalla loro appartenenza o meno al Sistema Associazioni Allevatori d'Abruzzo.

Art. 10 **Procedure**

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dagli artt. 4, 5, 6 e 7, la Giunta regionale provvede mediante l'adozione di un programma operativo triennale che individua le tipologie tecniche, i tassi di contribuzione, l'ammontare degli stanziamenti, le priorità, i criteri per la determinazione delle spese ammissibili, le modalità di concessione dei contributi e quelle di rendicontazione della spesa pubblica.
2. Il programma operativo triennale di cui al comma 1, è predisposto dal Settore Agricoltura, sentito il parere consultivo del Comitato Zootecnico Regionale (CZR) di cui all'art. 11, ed adottato dalla Giunta regionale, su proposta del componente la Giunta preposto al settore previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente.
3. L'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo, in linea con il contenuto del programma operativo triennale, presenta, alla Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca, la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo annuale entro il 30 novembre di ogni anno.

4. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2, comma 2, la Giunta regionale, secondo le esigenze del settore zootecnico e le disponibilità di bilancio, provvede mediante l'adozione di programmi operativi che individuano le tipologie tecniche, i beneficiari, i tassi di contribuzione, l'ammontare della spesa pubblica, le priorità, i criteri per la determinazione delle spese ammissibili e le modalità per la concessione dei contributi.
5. I programmi operativi e le loro variazioni sono predisposti dal Settore Agricoltura, sentito il parere consultivo del Comitato Zootecnico Regionale di cui all'art. 11, e sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta del componente la Giunta preposto al settore dopo aver acquisito il parere della commissione consiliare competente.
6. I bandi per l'attuazione dei programmi di cui al comma 4, sono di norma pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet della Direzione agricoltura.

Art. 11 **Comitato Zootecnico Regionale**

1. Il Comitato Zootecnico Regionale, istituito con delibera della Giunta regionale su proposta del componente la Giunta preposto al Settore Agricoltura, è costituito:
 - a) dal Direttore regionale della competente Direzione, che assume le funzioni di presidente;
 - b) dal Dirigente del Servizio produzioni agricole e mercato che, in assenza del Direttore regionale, assume le funzioni di presidente;
 - c) dal Responsabile dell'Ufficio tutela e valorizzazione delle produzioni agricole che funge da segretario;
 - d) dal Direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "G. Caporale" dell'Abruzzo e del Molise, o un suo delegato;

- e) dal Dirigente del Servizio veterinario del Settore sanità, o un suo delegato;
 - f) dal Direttore dell'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo, o un suo delegato;
 - g) dai titolari delle cattedre di zootecnica delle Facoltà di Agraria e Veterinaria dell'Università di Teramo, o loro delegati;
 - h) dai Direttori regionali delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o loro delegati;
 - i) dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
 - j) dal Direttore regionale dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo, o un suo delegato.
2. Il Comitato in questione esprime un parere consultivo sul Programma operativo triennale di cui all'art. 10, comma 1 e sui programmi operativi di cui all'art. 10, comma 4.
 3. Il Comitato Zootecnico Regionale si riunisce ordinariamente entro il 31 ottobre di ogni anno e, su convocazione del suo Presidente, ogni volta che le condizioni zoonutarie del territorio regionale lo richiedano.
 4. Ai componenti del Comitato Zootecnico Regionale non compete alcuna indennità di presenza.
 5. Il rinnovo del Comitato Zootecnico Regionale avviene con le stesse modalità della sua istituzione.

Art. 12

Anticipazioni

1. L'Amministrazione regionale, all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo annuale di attività di cui all'art. 10, comma 3, è autorizzata ad anticipare, in favore dell'As-

sociazione Regionale Allevatori d'Abruzzo, l'80% delle somme annualmente occorrenti allo svolgimento dei servizi inclusi nello stesso progetto.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è erogata su apposito conto corrente bancario infruttifero vincolato, in via prioritaria, al pagamento dei costi fissi.
3. Sul conto corrente di cui al comma 2, i pagamenti sono disposti unicamente dal legale rappresentante dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo e le eventuali giustificate economie di spesa costituiscono anticipazione per l'anno successivo.
4. L'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo è tenuta ad utilizzare un'apposita procedura informatica che permetta di separare la contabilità relativa alle diverse attività e ai diversi programmi.
5. La stessa Associazione è tenuta, altresì, a presentare la documentazione delle spese sostenute entro il 30 giugno dell'anno successivo per consentire l'eventuale erogazione del contributo pubblico a titolo di saldo finale.
6. La mancata presentazione del rendiconto finale delle spese nei termini di cui al comma 5 comporta il recupero nei confronti dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo del contributo pubblico anticipato e l'esclusione della stessa dai finanziamenti regionali per l'anno in corso e per quello successivo.
7. Le eventuali giustificate economie di spesa accertate dall'Amministrazione regionale costituiscono anticipazione per l'anno successivo.

Art. 13

Disposizione transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, al fine di non determinare soluzione

di continuità nella gestione delle attività di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ARA, nelle more dell'approvazione del piano operativo triennale e del progetto esecutivo annuale di attività previsti dall'art. 10, un'anticipazione del contributo pubblico fino al 50% di quello erogato nell'anno precedente.

Art. 14

Abrogazioni

1. Con effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dell'esito positivo dell'esame di compatibilità svolto dalla Commissione Europea sulla legge medesima ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato Istitutivo, sono abrogate tutte le norme incompatibili ed in contrasto con la presente legge, ed in particolare:
 - a) l'art. 16, della L.R. 30 maggio 1997, n. 53 recante: Interventi nel settore agricolo e agroalimentare;
 - b) tutti i riferimenti normativi relativi alle Associazioni Provinciali e Regionale degli Allevatori contenuti nella L.R. 6 settembre 1999, n. 56 recante: Disciplina della divulgazione agricola ed assistenza tecnica in agricoltura.
2. Sono abrogati, altresì, le misure d'intervento di cui alla lett. f), dell'art. 2, della L.R. 15/2003 recante: Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie, nonché il comma 5, dell'art. 4 della stessa L.R. 15/2003.

Art. 15

Norma finanziaria

1. La presente legge, per quanto concerne l'applicazione degli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8, non comporta aumento significativo di spesa globale per la Regione, trattandosi di opera-

zioni su personale e attività già finanziate attraverso il bilancio regionale.

2. Per gli interventi previsti dalla presente legge di cui agli artt. 4 e 5, si fa fronte con i trasferimenti statali iscritti nel Cap. 102468 denominato: Contributi statali alle Associazioni Provinciali Allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione dei controlli funzionali, UPB 07.02.014.
3. Gli interventi di cui agli artt. 6, 7 e 8 trovano applicazione a partire dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, e ai relativi oneri si fa fronte per il primo anno con le disponibilità iscritte nell'ambito della UPB 07 02 009 sul Cap. 102400 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Contributi regionali all'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo per le attività connesse al miglioramento genetico del bestiame, per un importo complessivo di € 2.200.000,00.
4. Per gli esercizi successivi lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione di cui al comma 3, della presente legge è determinato con legge di bilancio ai sensi della L.R. 3/2002.
5. Contestualmente all'iscrizione delle somme previste dai precedenti commi 3 e 4, sul capitolo di nuova istituzione, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, lo stanziamento destinato allo svolgimento delle attività di assistenza specialistica svolte dalle Associazioni Allevatori, previsto sul Cap. 102380 denominato: Dotazione annuale all'A.R.S.S.A. (Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo) per l'attuazione delle attività e delle iniziative di istituto - L.R. 87/1978, art. 21, comma 2, UPB 07.02.017 è ridotto di pari importo.

Art. 16

Compatibilità comunitaria ed effetti

1. Gli aiuti previsti dalla presente legge decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dell'esito positivo dell'esame di compatibilità svolto dalla Commissione Europea sulla legge medesima ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato Istitutivo.

Art. 17

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente Legge sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 3 Marzo 2005

PACE

LEGGE REGIONALE 03 MARZO 2005, n. 17:

Norme per il rilascio del nulla-osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico ed istituzione dell'organismo tecnico per la radioprotezione.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Attuazione dell'art. 29, comma 2 del D.Lgs. 230/1995 e successive modifiche e integrazioni

1. La presente legge dà attuazione all'art. 29, comma 2 del D.Lgs. 17.3.1995, n. 230 e

successive modificazioni e integrazioni (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) ed istituisce l'organismo tecnico per la radioprotezione.

Art. 2

Nulla-osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B - domanda e autorità competente

1. L'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico è soggetto a nulla-osta preventivo, fatte salve le esenzioni previste dalla normativa vigente.
2. L'autorità competente all'adozione dei provvedimenti è il Sindaco del Comune territorialmente competente in relazione all'ubicazione delle installazioni.
3. La domanda di nulla-osta è presentata al Sindaco territorialmente competente e corredata della relativa documentazione, contiene i dati e gli elementi relativi al tipo di pratica che si intende svolgere, all'idoneità dell'ubicazione dei locali, alle caratteristiche delle macchine radiogene e al tipo e alle quantità di materie radioattive che si intendono impiegare, alle modalità di produzione ed eventuale smaltimento di rifiuti, all'eventuale riciclo o riutilizzazione dei materiali, all'identificazione dei rischi per la popolazione e per i lavoratori connessi all'esercizio della pratica.
4. La domanda di cui al comma 3 è inoltre corredata della documentazione redatta e firmata, per la parte di propria competenza, dall'esperto qualificato di cui all'art. 77 del D.Lgs. 230/1995.
5. Le modalità di cui ai commi 3 e 4 si osservano anche per le domande relative alla modifica del nulla-osta.
6. Le spese derivanti dalle procedure

disciplinate dalla presente legge sono a carico dei soggetti richiedenti non pubblici.

Art. 3

Commissione per la radioprotezione nell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B

1. Presso il Dipartimento di Prevenzione di ogni AUSL di capoluogo di provincia è istituita la Commissione per la radioprotezione, di seguito denominata Commissione.
2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) svolge le funzioni di organismo tecnico consultivo ai sensi dell'art. 29, comma 2 del D.Lgs. 230/1995 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) esprime parere tecnico obbligatorio preventivo sulle istanze ai fini del rilascio del nulla-osta per le attività comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti a scopo medico di categoria B;
 - c) esprimere parere tecnico sulle istanze per il rilascio del nulla-osta di categoria B, per scopi diversi da quello medico, su eventuale richiesta del Prefetto, ai sensi dell'art. 29, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La commissione, presieduta dal Direttore del dipartimento di prevenzione della AUSL, o da un suo delegato da individuarsi fra il responsabile del Servizio igiene e sanità pubblica ed il responsabile del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, è composta da:
 - a) un fisico esperto in fisica medica dipendente AUSL della Regione come definito ai sensi del D.Lgs. 187/2000, art. 2, comma 1, lett. i);
 - b) un esperto qualificato di cui all'art. 78 del D.Lgs. 230/1995, almeno di secondo

grado ed uno di terzo grado quando la pratica esaminata lo richiede;

- c) un medico specialista in medicina nucleare o in radioterapia o in radiologia dipendente AUSL della Regione;
 - d) un medico specialista in medicina del lavoro del Servizio Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro, preferibilmente in possesso della qualifica di medico autorizzato di cui all'art. 88 del D.Lgs. 230/1995;
 - e) direttore del dipartimento provinciale ARTA o suo delegato;
 - f) un rappresentante della Direzione provinciale del lavoro;
 - g) un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco.
 - h) un rappresentante del Dipartimento di Prevenzione della AUSL sub-provinciale, designato dal Direttore del Dipartimento della AUSL sub-provinciale.
4. La Commissione deve essere integrata, quando necessario, da un esperto qualificato di terzo grado di cui all'art. 78 del D.Lgs. 230/1995, dal comandante di porto o suo delegato e dal Direttore dell'ufficio di Sanità Marittima o suo delegato.
 5. Il Direttore generale dell'AUSL del capoluogo di provincia, su proposta del direttore del dipartimento di prevenzione relativamente alla componente lett. a), b), c) e d) e su designazione delle strutture di cui al comma 2, lett. e), f), g) ed h), nomina, previa verifica del possesso dei requisiti, i componenti la commissione.
 6. Il Direttore generale dell'AUSL costituisce a supporto della Commissione una segreteria amministrativa.
 7. Ciascuna commissione si dota di un regolamento organizzativo che definisce, in parti-

colare, la periodicità delle riunioni, le modalità di valutazione tecnica delle richieste di parere e il numero minimo dei partecipanti ai fini della valida espressione dei pareri. La commissione resta in carica cinque anni.

8. Ai componenti della Commissione per la radioprotezione, spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta, nella misura deliberata dalla Giunta regionale, nel rispetto delle leggi vigenti.
9. Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico dell'AUSL del capoluogo di Provincia.

Art. 4

Procedimento per il rilascio del nulla-osta

1. Il Sindaco competente per territorio, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, attiva le procedure per l'acquisizione del parere tecnico obbligatorio preventivo della Commissione, dandone comunicazione al richiedente. Il Sindaco, acquisito il preventivo parere della commissione, provvede, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, al rilascio o al diniego del nulla-osta, comunicando al richiedente l'esito del procedimento.
2. La commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla data della richiesta di parere da parte del Sindaco; essa può disporre eventuali sopralluoghi presso le installazioni dei richiedenti il nulla-osta.
3. Qualora siano necessari ulteriori documenti o elementi conoscitivi per l'espressione del parere della commissione, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori richiesti.

Art. 5

Contenuti del nulla-osta e del parere preventivo - prescrizioni

1. Il nulla-osta preventivo è rilasciato in relazione:
 - a) all'idoneità dell'ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto;
 - b) alle conseguenze di eventuali incidenti;
 - c) alle modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi.
2. Nel nulla-osta sono inserite eventuali specifiche prescrizioni tecniche relative:
 - a) alle fasi di costruzione, di prova e di esercizio, alla gestione dei rifiuti radioattivi, al riciclo dei materiali, alla cessazione della pratica e alla disattivazione degli impianti, compresa l'eventuale copertura finanziaria per la disattivazione medesima;
 - b) al valore massimo di dose derivante dalla pratica per gli individui dei gruppi di riferimento della popolazione ad essa interessata, tenendo conto dell'esposizione esterna e dell'esposizione interna;
 - c) allo smaltimento di materie radioattive nell'ambiente;
 - d) agli aspetti della radioprotezione del paziente.
3. Copia del nulla-osta viene inviato dal Sindaco, all'Azienda USL competente per territorio, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, alla Direzione provinciale del lavoro, all'ARTA e all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA).

Art. 6

Aggiornamento, variazioni, modifiche

1. Ogni sette anni, a decorrere dalla data di rilascio, il titolare del nulla-osta ha l'obbligo di inoltrare al Sindaco, che la trasmette per

il parere alla Commissione, una relazione tecnica relativa alla gestione radioprotezionistica della pratica. Tale relazione è redatta e sottoscritta, per la parte di propria competenza, dall'esperto qualificato di cui all'art. 77 del D.Lgs. 230/1995, con l'aggiornamento della documentazione originariamente prodotta.

2. Le variazioni nello svolgimento della pratica che non comportino modifiche sostanziali all'oggetto del provvedimento autorizzativo o delle prescrizioni tecniche in esso contenute sono soggette a preventiva comunicazione al Sindaco. Il titolare del nulla-osta può adottare tali variazioni qualora, entro sessanta giorni dalla richiesta, il Sindaco non abbia comunicato al titolare l'avvio del procedimento di modifica del nulla-osta.
3. Il nulla-osta può essere modificato dal Sindaco nei seguenti casi:
 - a) ove ritenuto necessario, a seguito del parere della Commissione sulla relazione tecnica di cui al comma 1 del presente articolo;
 - b) su richiesta del titolare del nulla-osta, in caso di variazioni che comportino modifiche all'oggetto del provvedimento o alle prescrizioni tecniche;
 - c) su richiesta degli organi di vigilanza individuati al comma 1 del successivo art. 8.

Art. 7

Cessazione, revoca, sospensione

1. L'intendimento di cessare la pratica oggetto del nulla-osta deve essere comunicato dall'esercente, almeno trenta giorni prima della data di cessazione, al Sindaco del Comune competente per territorio. Sono fatti salvi tutti gli obblighi di comunicazione previsti dal D.Lgs. 230/1995 e successive modificazioni.
2. Alla comunicazione deve essere allegata

una relazione sottoscritta, per gli aspetti di propria competenza, dall'esperto qualificato, di cui all'art. 77 del D.Lgs. 230/1995, che attesti, in particolare, il rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nel nulla-osta inerenti la disattivazione della pratica.

3. Al termine delle operazioni di cessazione della pratica l'esercente trasmette al Sindaco e alla AUSL una comunicazione/relazione, sottoscritta dall'esperto qualificato per gli aspetti di propria competenza, che attesti l'assenza di vincoli di natura radiologica nelle installazioni in cui la pratica è stata effettuata.
4. Il Sindaco provvede, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, sentito il parere della Commissione, alla revoca del nulla-osta, disponendo l'adozione di eventuali ulteriori prescrizioni.
5. Il Sindaco procede alla sospensione o alla revoca del nulla-osta nei casi e con le modalità previste dall'art. 35 del D.Lgs. 230/1995 e ne invia copia all'esercente.

Art. 8

Vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza sul possesso del nulla-osta e sul rispetto, da parte del titolare, delle prescrizioni inserite nel nulla-osta sono esercitate dagli organismi di cui all'art. 59, comma 2 del D.Lgs. 230/1995 nonché dall'ARTA, quest'ultima per quanto attiene gli aspetti ambientali. Detti organismi comunicano al Sindaco del comune competente le violazioni rilevate, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 7.

Art. 9

Organismo tecnico consultivo

1. Ai fini del rilascio del parere previsto dall'art. 28, comma 1, D.Lgs. 230/1995 e successive modifiche, la Commissione prevista dall'art. 3 della presente legge esprime,

su richiesta della struttura competente della Direzione Sanità della Giunta regionale, parere in ordine all'istanza per il rilascio del nulla-osta di categoria A.

2. La commissione, su richiesta, presta la propria consulenza ai sindaci, alle Aziende sanitarie del territorio ed ad altre istituzioni circa i problemi della protezione della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti.

Art. 10

Norme finali e transitorie

1. In fase di prima attuazione, i Direttori generali delle AUSL, sedi dei capoluoghi di provincia, costituiscono le commissioni di cui all'art. 3 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed inviano copia dei relativi atti alla Direzione Sanità della Regione.
2. Le Commissioni di cui all'art. 20 della L.R. 37/1987 cessano l'attività all'insediamento delle Commissioni di cui all'art. 3 della presente legge.
3. Sino all'insediamento delle nuove commissioni, continuano ad operare le commissioni istituite con L.R. 37/1987, ai sensi dell'art. 89 del DPR 13.2.1964, n. 185 per il rilascio dei nulla-osta di cui all'art. 2.
4. Per assicurare continuità il Presidente della Commissione una volta insediata procede ad acquisire la documentazione dell'attività svolta dalla precedente Commissione.
5. In fase di prima attuazione il Servizio competente della Direzione regionale della Sanità, nelle more di adozione di norme regolamentari di cui al successivo comma 6 del presente articolo, emana disposizioni per la costituzione delle Commissioni nel rispetto dell'art. 3 della presente legge.
6. La Regione, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, adotta norme regolamentari di attuazione per di-

sciplinare i contenuti della domanda prevista dall'art. 2 della presente legge, delle relazioni tecniche previste dagli artt. 6 e 7, la specifica della tariffa per le spese previste dal comma 6 dell'art. 2 e le procedure aggiuntive per il rilascio del nulla-osta di cui all'art. 9, della presente legge.

7. Il Sindaco provvede, con le medesime procedure previste per il rilascio del nulla-osta, alla conversione, convalida o modifica delle autorizzazioni rilasciate per le attività già in atto all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 230/1995.

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

La presente Legge sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 3 Marzo 2005

PACE

LEGGE REGIONALE 03 MARZO 2005, n. 18:
Istituzione dei distretti rurali.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione

1. La Regione Abruzzo istituisce i distretti

rurali quali strumenti di sviluppo e di corretta gestione del territorio in aree fortemente caratterizzate dall'attività agricola. (Legge di Orientamento agricolo n. 228 del 6.4.2001).

Art. 2

Definizione

1. I distretti rurali sono sistemi locali caratterizzati da identità storiche e territoriali omogenee, derivanti dall'integrazione tra attività agricole ed altre attività locali (agriturismo, turismo rurale, artigianato, valori legati all'ambiente e alla tradizione contadina, attività turistico-culturali), nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con storia e variazioni naturali del territorio.

Art. 3

Finalità

1. La Regione Abruzzo, al fine di promuovere i distretti rurali, interviene con politiche finalizzate a:
 - a) favorire i processi di riorganizzazione interna del distretto, rafforzando e consolidando il coordinamento e le relazioni tra le imprese;
 - b) adeguare le strutture produttive esistenti e le infrastrutture di servizio alle necessità economiche ambientali e territoriali;
 - c) migliorare la qualità di conformità dei processi e delle aziende;
 - d) promuovere la sicurezza degli alimenti;
 - e) sostenere la presenza sui mercati nazionali ed internazionali delle imprese;
 - f) valorizzare la produzione agricola;
 - g) migliorare la qualità territoriale, ambientale e paesaggistica dello spazio rurale;
 - h) contribuire al mantenimento e alla crescita dell'occupazione.
2. La Regione Abruzzo realizza le finalità

previste dal presente progetto di legge con il coinvolgimento delle Istituzioni e dei soggetti operanti sul territorio del distretto, anche con l'utilizzo di strumenti di programmazione negoziata.

Art. 4

Individuazione dei distretti rurali

1. I distretti rurali sono individuati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, su proposta delle province interessate, che sentono le rappresentanze economiche, sociali ed istituzionali.

Art. 5

Piano di distretto

1. La Provincia competente per territorio, o le province, d'intesa tra loro, laddove il distretto comprenda territori di diverse province, elaborano il piano di distretto, entro novanta giorni dall'individuazione del Distretto medesimo.
2. La provincia o le province interessate assicurano la partecipazione delle Istituzioni locali e delle rappresentanze economiche e sociali del territorio distrettuale attraverso strumenti permanenti di concertazione istituzionale.

Art. 6

Contenuti e procedure del piano

1. Il Piano di distretto è adottato dalla provincia o dalle province, d'intesa fra loro, laddove il distretto comprenda territori di diverse province.
2. Il Piano di distretto deve prevedere almeno:
 - a) l'analisi sintetica della situazione esistente e delle prospettive della produzione, trasformazione e commercializzazione, distribuzione e consumo dei prodotti del distretto, nonché delle

- problematiche ambientali e territoriali;
- b) la descrizione della situazione esistente ed una valutazione delle prospettive delle diverse forme di interrelazione e interdipendenza tra imprese della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli ed altri soggetti locali;
 - c) l'indicazione delle politiche agricole e rurali significative per il distretto, la tutela e la valorizzazione delle produzioni agricole, delle risorse ambientali e territoriali, del paesaggio e delle tradizioni rurali;
 - d) la definizione di progetti di innovazione.
3. Il Piano di distretto è trasmesso dalla provincia alla Giunta regionale, che lo approva, previo parere della Commissione consiliare competente entro sessanta giorni.
 4. Il Piano di distretto ha validità triennale e può essere modificato viste le procedure di cui ai commi 1 e 2.

Art. 7**Consulenza e sostegno tecnico**

1. La Regione si avvale per l'attivazione del presente progetto di legge della consulenza, collaborazione e supporto tecnico dell'ARSSA.

Art. 8**Controllo**

1. Le Province trasmettono, ogni semestre, alla Giunta regionale, apposita relazione sull'attività svolta.
2. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale entro il 28 febbraio di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione della legge.

Art. 9**Norma finanziaria**

1. Per la prima applicazione della presente

legge per l'anno 2005, non si prevedono oneri a carico del bilancio della Regione.

2. Per gli esercizi successivi al 2005 gli oneri saranno determinati dalle rispettive leggi finanziarie, così come disposto dall'art. 8 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, successivamente all'emanazione del Regolamento.

Art. 10**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 3 marzo 2005

PACE

LEGGE REGIONALE 03 MARZO 2005, n. 19:

Norme per la costituzione dei Consorzi dei Beni Culturali, delega di funzioni regionali.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1**Finalità**

1. La Regione Abruzzo, con la presente legge riconosce un ruolo essenziale, anche sotto il profilo turistico, allo sviluppo della cultura attraverso la promozione delle attività cultu-

rali e la valorizzazione dei beni presenti sul proprio territorio.

2. La presente legge, ai fini della valorizzazione del patrimonio culturale e della promozione e organizzazione delle connesse attività culturali, disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti i beni culturali, così come definiti dagli artt. 10 e 11 del D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42: Codice dei beni culturali e del paesaggio.
3. Per le finalità della presente legge, la Regione opera congiuntamente agli enti locali e persegue ogni possibile intesa con gli organi centrali e periferici dello Stato e con gli altri soggetti pubblici e privati, anche mediante accordi di programma e altre forme pattizie.

Art. 2

Costituzione Consorzi dei Beni Culturali nelle Province dell'Abruzzo

1. Allo scopo di realizzare le finalità di cui all'art. 1 e, nel contempo, di promuovere lo sviluppo del turismo, la Regione favorisce la costituzione dei Consorzi dei Beni Culturali delle province abruzzesi, per la valorizzazione e la gestione dei beni culturali presenti nel proprio territorio e ne sostiene e promuove le attività.
2. I consorzi di cui al comma 1:
 - a) Sono costituiti da Province, Comuni, Comunità montane e altri Enti, pubblici e privati, ricadenti nei territori provinciali;
 - b) Hanno durata non inferiore a venti anni;
 - c) Il loro patrimonio è costituito dai beni immobili e mobili, compresi i contributi ordinari e straordinari, conferiti dagli associati e da quelli acquisiti con mezzi finanziari propri;
 - d) Lo statuto di cui all'art. 31 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico Enti Locali" prevede:

- lo scopo è preminentemente quello della valorizzazione, della promozione e della gestione dei beni culturali rientranti nel patrimonio consorziale, degli associati e, comunque, di quelli esistenti nei loro territori, di seguito denominati beni culturali, e della promozione delle attività culturali nei loro territori;
- l'applicazione delle norme previste per le aziende speciali.

3. I Consorzi dei Beni Culturali delle Province di L'Aquila e Teramo già costituiti adeguano i loro statuti e convenzioni alle norme della presente legge.

Art. 3

Ruolo della Regione e delega di funzioni ai Consorzi dei Beni Culturali

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con deliberazione-quadro triennale, aggiornabile annualmente, definisce i criteri fondamentali di intervento in materia di beni, attività e servizi culturali, tenuto conto dei contesti territoriali, dello sviluppo e della valorizzazione del patrimonio culturale delle comunità locali.
2. Con successivi atti amministrativi, la Giunta regionale elabora, promuove e sostiene iniziative e progetti di rilevanza regionale in materia culturale.
3. Sono delegabili ai Consorzi dei Beni Culturali le funzioni e i compiti di valorizzazione, che comprendono le attività concernenti:
 - a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni culturali e della loro sicurezza, integrità e valore;
 - b) il miglioramento dell'accesso ai beni culturali;
 - c) la diffusione della conoscenza dei beni culturali mediante:
 - pubblicazione o concorso alla pubblicazione di cataloghi, studi e ogni altro

strumento di informazione relativo ai beni culturali;

- l'organizzazione e la realizzazione di mostre ed eventi anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
- l'organizzazione e la realizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni culturali o a operazioni di recupero, restauro o ad acquisizioni;
- l'organizzazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche, anche in collaborazione con università e istituzioni di ricerca;
- l'organizzazione di attività didattiche e divulgative, anche in collaborazione con istituti di istruzione;
- l'organizzazione di itinerari culturali, in collaborazione con gli enti e gli organi competenti per il turismo;

d) sono, inoltre, delegabili ai Consorzi dei Beni Culturali le funzioni e i compiti di promozione, che comprendono le attività concernenti:

- l'equilibrato sviluppo delle attività culturali tra le diverse aree del loro territorio e, in collaborazione con i Consorzi dei Beni Culturali delle altre province, della regione;
- l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attività culturali e a favorirne la diffusione;
- l'organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attività culturali con quelle relative all'istruzione scolastica.

4. I Consorzi dei Beni Culturali sono altresì competenti a stipulare i contratti di sponsorizzazione, di cui all'art. 120 del D.Lgs. 42/2004, relativi alla progettazione o all'attuazione di iniziative nel campo della valorizzazione dei beni culturali.

5. I Comuni e le Province, con propri atti,

possono trasferire la gestione di musei e di altri beni culturali ai Consorzi dei Beni Culturali.

Art. 4

Finanziamento

1. A ciascuno dei consorzi di cui all'art. 2, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti secondo quanto stabilito dalla presente legge, è destinato un finanziamento regionale annuo.
2. Per quanto attiene le modalità di concessione e di liquidazione del finanziamento di cui al comma 1, si rinvia a quanto disposto dall'art. 11, commi da 2 a 5, della L.R. 7/2003: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria 2003).

Art. 5

Norma finanziaria

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il Cap. 61530 (FO 10.01.004): Contributo a favore dei Consorzi dei Beni Culturali delle Province di L'Aquila e Teramo, dello stato di previsione della spesa assume la seguente denominazione: Contributo a favore dei Consorzi dei Beni Culturali.
2. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 2005 in € 200.000,00, si fa fronte mediante lo stanziamento di cui al Cap. 61530 (FO 10.01.004) denominato: Contributo a favore dei Consorzi dei Beni Culturali.
3. Per la determinazione dell'onere relativo agli esercizi futuri si rinvia alla legge finanziaria regionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. 3/2002: Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 3 marzo 2005

PACE

LEGGE REGIONALE 03 MARZO 2005, n. 20:

Introduzione del prestito d'onore per gli studenti universitari.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. Le Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario possono, mediante apposite convenzioni con istituti di credito, agevolare la concessione di prestiti agli studenti meritevoli attraverso l'erogazione di un contributo in conto interessi e garantendo il rimborso del prestito all'istituto di credito concedente.

Art. 2

Condizioni per ottenere il prestito

1. Possono accedere ai prestiti fiduciari gli studenti universitari capaci e meritevoli iscritti:
 - a) al terzo anno dei corsi triennali;

- b) agli ultimi di tre anni dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico;
 - c) ai corsi di laurea specialistica;
 - d) ai corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368;
 - e) ai corsi di dottorato di ricerca;
 - f) ai master di cui all'art. 3, comma 8, del decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

2. Le condizioni economiche degli studenti che richiedono il prestito agevolato devono essere tali per cui la situazione economica equivalente rientra nel limite di € 25.000,00.

Art. 3

Requisiti di accesso

1. Gli iscritti ai corsi di laurea triennale, specialistica e specialistica a ciclo unico devono aver conseguito al momento della domanda un numero di crediti o di annualità non inferiore ai $\frac{3}{4}$, arrotondato per difetto, del numero di crediti o di annualità previsti dal piano di studi degli anni precedenti, ed una media non inferiore a 26/30. Per gli iscritti ai corsi di specializzazione, ai corsi di dottorato di ricerca ed ai master di cui all'articolo precedente, il merito viene valutato in base alla media dei voti ottenuti nel corso di laurea di cui si sia conseguito il titolo.
2. Gli studenti iscritti alle Accademie di belle arti e al Conservatorio devono:
 - a) non essere e non essere mai stati ripetenti;
 - b) avere conseguito, negli esami fondamentali dell'anno immediatamente precedente, una votazione media non inferiore a 27/30 (ventisette su trenta).
3. Le singole Aziende possono decidere di prevedere meccanismi premianti, per gli studenti inseriti dalle Università nei programmi di mobilità internazionale.

Art. 4**Importo del prestito agevolato**

1. L'importo massimo del prestito agevolato è stabilito in € 4.200,00, rimborsabili in 36 mesi con rate semestrali.

Art. 5**Concorso negli interessi**

1. L'Azienda regionale per il D.S.U. componente concorre al pagamento del 100% degli interessi. Il contributo sarà concesso dall'Azienda ai singoli studenti e verrà corrisposto direttamente all'istituto convenzionato secondo il piano di ammortamento prestabilito.

Art. 6**Rimborso**

1. L'ammortamento del prestito inizia entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di concessione.
2. L'istituto convenzionato può consentire l'estinzione anticipata del prestito. In tal caso il debitore è tenuto a rimborsare il residuo debito in linea capitale.
3. La definizione delle modalità di rimborso del prestito sarà fissata in apposita convenzione.

Art. 7**Erogazione del prestito e procedura**

1. L'erogazione del prestito è soggetta alle seguenti condizioni e procedure:
 - a) la concessione del prestito è subordinata all'impegno formale da parte dello studente, reso all'Azienda, di rimborsare il prestito nei termini stabiliti dalle apposite convenzioni. Ai fini della concessione del prestito, le Aziende per il diritto allo studio, valutano esclusivamente il merito ed il reddito degli studenti senza bisogno di garanzie patrimoniali o avalli e garanzie di soggetti terzi;

- b) il prestito è cumulabile con altri benefici, anche gratuiti, del diritto allo studio universitario, mentre non è possibile tenere accesi due prestiti contemporaneamente;
- c) lo studente presenta la domanda per il prestito agevolato, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal piano dell'Azienda regionale per il D.S.U.. L'Azienda, verificato il possesso dei requisiti, delibera la concessione della fideiussione e la concessione del contributo in conto interessi secondo le modalità previste nel piano di ammortamento. Entro i 15 giorni successivi trasmette tale atto, insieme alla domanda ed ai relativi documenti allegati, all'istituto convenzionato. La Banca, ricevuta la domanda e la documentazione, provvede ad erogare il prestito allo studente, dandone comunicazione all'Azienda regionale per il D.S.U. La suddetta comunicazione circa la concessione e l'erogazione del prestito sarà accompagnata dalla copia del contratto stipulato tra lo stesso istituto e lo studente nonché dalla copia del piano di ammortamento.

2. L'Azienda, entro 10 giorni da tale comunicazione, accantona il relativo contributo in conto interessi da corrispondere all'istituto bancario secondo il piano di ammortamento prestabilito.

Art. 8**Graduatoria**

1. Le singole Aziende pubblicano annualmente il bando per la concessione del prestito d'onore, e redigono la graduatoria dei beneficiari sulla base delle risorse disponibili per il pagamento dei contributi in conto interessi. Le graduatorie sono stilate, una volta verificati i requisiti di reddito, sulla base dei requisiti di merito. Nel caso di parità dei re-

quisiti di merito è valutata la situazione reddituale.

Art. 9

Decadenza del beneficio

1. Le cause di decadenza del beneficio saranno identificate nelle convenzioni con gli istituti di credito convenzionati.

Art. 10

Plafond per il concorso nel pagamento degli interessi.

1. Annualmente la Regione stanziava le risorse destinate al prestito d'onore, da ripartire alle singole Aziende sulla base dei prestiti d'onore concessi nell'esercizio precedente. Nel primo esercizio le somme stanziate per le tre Aziende ammontano a € 400.000,00 (quattrocentomila/00), che verranno ripartite in base al numero degli iscritti. Le singole Aziende possono integrare gli stanziamenti regionali con somme proprie e con stanziamenti ottenuti in seguito a convenzioni con l'Ateneo.

Art. 11

Norma finanziaria

1. La somma di € 400.000,00 risulta iscritta per l'anno 2005 nell'ambito della UPB 10.01.002 sul capitolo di spesa 41511 denominato: Finanziamento alle Aziende regionali per il D.S.U. per spese correnti - L.R. 91/1994 art. 36, come da disposizioni approvate nella legge finanziaria 2005.

Art. 12

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 3 marzo 2005

PACE

LEGGE REGIONALE 03 MARZO 2005, n. 21:

Modifiche alla L.R. 7/2005 recante: Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 - Bilancio pluriennale 2005-2007 - 1° provvedimento di variazione.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 di cui alla L.R. 7/2005, sono apportate le modifiche in termini di competenza e cassa sulla base dei prospetti allegati.

Art. 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 3 marzo 2005

PACE


Segue Allegato

BILANCIO DI PREVISIONE 2005				
PARTE ENTRATA - VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA				
TIT	CAT	UPB	Capitolo	Descrizione
01	01	002	11630	TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI
01	01	003	11696	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - IRAP - D. LGS. N. 446 DEL 15.12.1997
01	01	003	11697	ADDITIONALE IRPEF DI CUI AL D.LGS. N. 446 DEL 15.12.1997
01	02	001	12620	TRASFERIMENTO DELLO STATO DI UNA QUOTA DELL'ACCISA SULLA BENZINA
TOTALI TITOLO I				21.900.000,00
TOTALI TITOLO II				-
03	05	002	35020	ENTRATE DERIVANTI DAL 50% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER IL RECUPERO DEI SOTTOTETTI
03	05	001	37204	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI A CARICO DEL PERSONALE PER ASSICURARE IL TRATTAMENTO ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE (ART. 10 DELLA L.R. 31.8.1978, N. 57)
TOTALI TITOLO III				6.000.000,00
04	01	001	41001	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI
TOTALI TITOLO IV				2.000.000,00
TOTALI TITOLO V				-
TOTALI TITOLO VI				-
TOTALE COMPLESSIVO				29.900.000,00

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO

La presente copia, firmata da N. J. fogli, è in originale autografo.

L'Acquisto del 1 MAR 2005.



BILANCIO DI PREVISIONE 2005

PARTE SPESA - VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

F.O.	Tit.	UPB	Capitolo	Descrizione	Variazione in +	Variazione in -
02	01	005	11202	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE: PRINCIPALE ED ACCESSORIO	7.000.000,00	-
02	01	005	11208	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO	150.000,00	
02	01	005	11209	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO FORME FLESSIBILI DI ASSUNZIONE DI PERSONALE	300.000,00	-
02	01	005	11210	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU RETRIBUZIONI E COMPETENZE ACCESSORIE	6.000.000,00	
02	01	005	11212	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE IRAP A CARICO DELLA G.R. SU COMPETENZE VARIE AL PERSONALE COMUNQUE IN SERVIZIO ALLE DIPENDENZE DELLA G.R.	1.000.000,00	
02	01	005	11213	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE: PRINCIPALE ED ACCESSORIO	3.500.000,00	
02	01	005	11215	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO AGLI ORGANI ELETTIVI DELLA GIUNTA REGIONALE - L.R. 9.5.2001, N. 17	1.000.000,00	
02	01	005	11301	INDENNITÀ DI BUONASCITA AI DIPENDENTI CESSATI DAL SERVIZIO ED ONERI PER IL FONDO AUTONOMO - L.L.RR. 31.8.1978, N. 57 E 8.11.1988, N. 90	1.500.000,00	
02	01	005	11303	ONERI PENSIONI A DIRETTO CARICO DELLA REGIONE RELATIVI A PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L.R. 12.9.1978, N. 58	800.000,00	
02	01	005	11450	SPESA PER LA FORMAZIONE, IL PERFEZIONAMENTO E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - L.R. 14.9.1989, N. 77	450.000,00	
02	01	005	21401	FINANZIAMENTO PROGETTI FINALIZZATI PER L'ASSUNZIONE A TERMINE DI PERSONALE PER GLI UFFICI REGIONALI E PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORD. E CONT.	500.000,00	
02	01	007	11432	SPESA PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	300.000,00	
02	01	007	11433	SPESA DI NATURA OBBLIGATORIA PER IL FUNZIONAMENTO DIREZIONI E UFFICI PERIFERICI	800.000,00	
02	01	007	11441	SPESA PER FITTO IMMOBILI	1.100.000,00	
02	01	009	321901	ONERI DERIVANTI DA TRANSAZIONI, LITI PASSIVE, PROCEDURE ESECUTIVE ED INTERESSI PASSIVI CONNESSI A PAGAMENTI INCOMPLETI O TARDIVI		100.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2005

PARTE SPESA - VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA					
F.O.	Tit.	UPB	Capitolo	Descrizione	Variazione in + Variazione in -
02	01	012	11824	CONTRIBUTO ALL'IRFO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MODELLO DI GOVERNANCE DELLA REGIONE ABRUZZO	100.000,00
03	01	005	151535	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ARET - L.R. 44/1999	400.000,00
05	01	001	271600	LEGGE-QUADRO SULLE AREE PROTETTE DELLA REGIONE ABRUZZO PER L'APPENNINO PARCO D'EUROPA. SPESE PER LA GESTIONE ORDINARIA	500.000,00
07	01	004	101590	CONTRIBUTO ANNUALE DI FUNZIONAMENTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ASSEGNATO ALL'O.P.R.A.	1.000.000,00
10	01	004	61631	INTERVENTI FINANZIARI PER REALIZZARE PROGETTI DI RILEVANTE INTERESSE CULTURALE O SPORTIVO - L.R. 9.8.1999, N. 49	433.000,00
10	01	004	61547	CONTRIBUTO PER LA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE AMICI DELLA MUSICA FEDELE FENAROLI DI LANCIANO	270.000,00
10	01	004	61550	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "FEDELE FENAROLI" DI LANCIANO	270.000,00
10	01	004	61672	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI FONDAZIONI OPERANTI NEL SETTORE DELLA CULTURA	100.000,00
11	01	003	51611	CONTRIBUTO AL CIAPI PER SPESE CORRENTI E PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO IN FUNZIONE DI SUPPORTO ALLE PROVINCE IN SEDE DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE	1.000.000,00
13	01	003	71591	CONTRIBUTO ALLA L.A.I.C. SEDE REGIONALE PER L'ABRUZZO	100.000,00
14	01	002	11419	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI	1.900.000,00
15	01	002	321920	FONDO DI RISERVA PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DI PARTE CORRENTE, PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI, RECLAMATI DAI CREDITORI	3.000.000,00
16	01	002	311730	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI, ANTICIPAZIONI E ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE ED ONERI DI PREAMMORTAMENTO	6.200.000,00
TOTALI TITOLO I					38.803.000,00
02	02	010	12484	COFINANZIAMENTO REGIONALE PER GLI INTERVENTI COMUNITARI E NAZIONALI	3.000.000,00
11	02	002	22438	RISORSE INTEGRATIVE AL FONDO UNICO PER LE POLITICHE DEL LAVORO - L.R. 101/1997 - L.R. 55/1998	4.905.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2005

PARTE SPESA - VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

K.O.	Tit.	UPB	Capitolo	Descrizione	Variazione in +	Variazione in -
07	02	005	102396	FINANZIAMENTO AI CONSORZI DI BONIFICA PER L'IRRIGAZIONE, PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA DI INTERESSE PUBBLICO E PER IL RISANAMENTO DEGLI STESSI ENTI		1.000.000,00
05	02	010	152188	FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETA' PER LA PROTEZIONE CIVILE - LL.RR. 58/1989, 73/1989, 25/1991, 76/1991, 47/1992, 72/1993 E 77/1999	2.000.000,00	
05	02	010	152189	INTERVENTI URGENTI PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E PER ALTRE IPOTESI DI RISCHIO - L.R. 27.12.2002, N. 34	1.000.000,00	
04	02	001	152300	CONTRIBUTI AI PICCOLI COMUNI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NELL'ANNO 2001 - L.R. 4.10.2001, N. 56	1.002.000,00	
04	02	001	152570	CONTRIBUTI AI COMUNI ABRUZZESI PER OPERE INFRASTRUTTURALI	170.000,00	
TOTALI TITOLO II					4.172.000,00	8.905.000,00
16	03	002	313100	RIMBORSO DI QUOTE CAPITALI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO E PER L'ESTINZIONE DI OBBLIGAZIONI		3.200.000,00
TOTALI TITOLO III						3.200.000,00
TOTALE COMPLESSIVO					38.803.000,00	9.875.000,00

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO

La presente copia formata da N. 3...

fogli, di cui 1 originale

L'Aquila, 18 MAR 2005

DELL'UFFICIO DEL PRESIDENTE

(Attestando Di Battista)



BILANCIO DI PREVISIONE 2005
VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA

ENTRATE		SPESE		
	Variazioni in +	Variazioni in -	Variazioni in +	Variazioni in -
TITOLO I	Entrate tributarie	21.900.000,00	Saldo variazioni	Saldo variazioni
TITOLO II	Entrate da trasferimenti e contributi correnti	-	38.803.000,00	970.000,00
TITOLO III	Entrate extratributarie	-	-	3.200.000,00
	Totale variazioni Entrate correnti	21.900.000,00		
		27.900.000,00	38.803.000,00	4.170.000,00
				34.633.000,00
				6.733.000,00
TITOLO IV	Entrate da alienazione di beni e da trasferimenti in c/capitale	2.000.000,00		
TITOLO V	Accensione di prestiti	-		
	Totale variazioni Entrate per investimenti	2.000.000,00	4.172.000,00	8.905.000,00
		2.000.000,00		4.733.000,00
	TOTALE VARIAZIONI ENTRATE	29.900.000,00		
			42.975.000,00	13.075.000,00
				29.900.000,00
TITOLO VI	Partite di giro	-		
	TOTALE VARIAZIONI ENTRATE	29.900.000,00	42.975.000,00	13.075.000,00
				29.900.000,00

SALDO DELLE VARIAZIONI DELLE ENTRATE
SALDO DELLE VARIAZIONI DELLE SPESE
AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO

29.900.000,00
29.900.000,00

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO
La Presidenza è formata da N. A.
loggi, N. A.
L'Agente N. A.
1 - MAR 2005

25/02/2005

ALLEGATO "A"

PARTE ENTRATA: VARIAZIONI IN AUMENTO

Titolo	Cat.	U.P.B.	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA
01			ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE E DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE		
01	01		Categoria 1 - Entrate derivanti da tributi propri		
01	01	002	TASSE	7.000.000,00	7.000.000,00
01	01	003	ALTRI TRIBUTI		
01	02		Categoria 2 - Entrate derivanti dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione	12.400.000,00	12.400.000,00
01	02	001	QUOTE DI TRIBUTI ERARIALI		
03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.500.000,00	2.500.000,00
03	05		Categoria 5 - Entrate derivanti da introiti diversi, rimborsi e recuperi vari		
03	05	001	INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	3.000.000,00	3.000.000,00
03	05	002	ENTRATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI TRIBUTARIE	3.000.000,00	3.000.000,00
04			ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		
04	01		Categoria 1 - Entrate derivanti da alienazione di beni e diritti patrimoniali		
04	01	001	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI MOBILI E DIRITTI PATRIMONIALI	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTALE VARIAZIONE IN AUMENTO DELLA PARTE ENTRATA				29.900.000,00	29.900.000,00

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO

La presente copia, formata da N. 4
 fogli, è stata depositata in
 L'Aquila, il 1° MAR 2005.

DELL'UFFICIO REGIONALE
 (Alfabetto Di Balista)



PARTE SPESA: VARIAZIONI IN AUMENTO

Titolo	Cat.	Vece econom.	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA
2			AMMINISTRAZIONE GENERALE		
02	01	005	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	22.200.000,00	22.200.000,00
02	01	007	ACQUISTO BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	2.200.000,00	2.200.000,00
02	01	012	SPESA PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA	100.000,00	100.000,00
03			POLITICHE ABITATIVE E INTERVENTI NEL SETTORE EDILIZIO		
03	01	005	SPESA DI FUNZIONAMENTO DI AGENZIE REGIONALI E ENTI STRUMENTALI	400.000,00	400.000,00
04			OPERE PUBBLICHE		
04	02	001	SPESA E CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE E RIATTAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	1.172.000,00	1.172.000,00
05			DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TUTELA AMBIENTALE		
05	02	010	INTERVENTI PER IL RIPRISTINO E IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI CIVILI E AMBIENTALI, FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETA' PER LA PROTEZIONE CIVILE	3.000.000,00	3.000.000,00
07			AGRICOLTURA, FORESTE ED ECONOMIA MONTANA		
07	01	004	RICERCA, SPERIMENTAZIONE FORMAZIONE E SISTEMI DI QUALITA' E QUALIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE	1.000.000,00	1.000.000,00
10			ISTRUZIONE, CULTURA E ATTIVITA' RICREATIVE		
10	01	004	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE	803.000,00	803.000,00
11			FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICHE DEL LAVORO		
11	01	003	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	1.000.000,00	1.000.000,00
14			POLITICHE PER LO SVILUPPO DELLE AUTONOMIE LOCALI E FEDERALISMO		
14	01	002	RIFORMA AMMINISTRATIVA E INNOVAZIONE	1.900.000,00	1.900.000,00

15		FONDI		
15	01	002	FONDI DI RISERVA PER SPESE CORRENTI	
				3.000.000,00
16			GESTIONE DEL DEBITO	
16	01	002	QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI A CARICO DELLA REGIONE	6.200.000,00
				42.975.000,00
				42.975.000,00

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO
La presente copia, formata da N. 2
leggi, è stata depositata in
L'Archivio Regionale il 1 - MAR 2005

DELL'UFFICIO DEL SEGRETEARIO DEL CONSIGLIO
(Allegato D.N. 18/03/05)





PARTE SPESA: VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Titolo	- Cat.	Vece econom.	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA
2			AMMINISTRAZIONE GENERALE		
02	01	009	SPESA LEGALI E CONTENZIOSO	100.000,00	100.000,00
02	02	010	COFINANZIAMENTO REGIONALE DI INTERVENTI DERIVANTI DA PROGRAMMI COMUNITARI O NAZIONALI	3.000.000,00	3.000.000,00
05			DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TUTELA AMBIENTALE		
05	01	001	INTERVENTI SUL TERRITORIO REGIONALE NELLE AREE NATURALI PROTETTE E PER LA VALORIZZAZIONE DI BENI AMBIENTALI	500.000,00	500.000,00
07			DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TUTELA AMBIENTALE		
07	02	005	INVESTIMENTI IN MATERIA DI BONIFICA, IRRIGAZIONE E MIGLIORAMENTO FONDARIO	1.000.000,00	1.000.000,00
10			ISTRUZIONE, CULTURA E ATTIVITA' RICREATIVE		
10	01	004	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE	270.000,00	270.000,00
11			ISTRUZIONE, CULTURA E ATTIVITA' RICREATIVE		
11	02	002	INTERVENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE	4.905.000,00	4.905.000,00
13			PROTEZIONE SOCIALE		
13	01	003	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI PER LA MATERNITA', L'INFANZIA, L'ADOLESCENZA E LA FAMIGLIA	100.000,00	100.000,00
16			GESTIONE DEL DEBITO		
16	03	002	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI A CARICO DELLA REGIONE	3.200.000,00	3.200.000,00
				13.075.000,00	13.075.000,00

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

La presente deliberazione è formata da N. 2 fogli, di cui 1 foglio è allegato.
L'Aquila, 1 - MAR 2005.DELL'UFFICIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO
(Autografo Di Battista)

LEGGE REGIONALE 03 MARZO 2005, n. 22:
Istituzione dei distretti culturali.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione

1. La Regione Abruzzo istituisce i distretti culturali al fine di sviluppare le potenzialità del territorio regionale in campo culturale.

Art. 2

Definizione

1. Un distretto culturale è un sistema territoriale definito e delimitato di relazioni, che integra il processo di valorizzazione delle dotazioni culturali, siano esse materiali che immateriali; con le infrastrutture e con gli altri settori produttivi che a quel processo sono connessi.

Art. 3

Obiettivi

1. La realizzazione di un distretto culturale, ha l'obiettivo, da un lato, di rendere più efficiente ed efficace il processo di produzione di "cultura" e dall'altro di ottimizzare, su scala locale, i suoi impatti economici e sociali.

Art. 4

Soggetti partecipanti

1. Al distretto culturale possono partecipare gli Enti locali e/o soggetti privati (gli uni e gli altri, tanto in forma singola che in forma associata).
2. Si possono costituire distretti culturali appartenenti anche a regioni diverse.

3. Alle Agenzie per la promozione culturale si può affidare territorialmente un ruolo di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti partecipanti al distretto stesso.

Art. 5

Finanziamento dei progetti

1. I soggetti promotori che partecipano alla costituzione dei singoli distretti culturali devono richiedere il riconoscimento alla Regione Abruzzo, impegnandosi a partecipare al finanziamento dei progetti presentati anche per lotti funzionali.
2. La Regione Abruzzo interviene a favore dei distretti culturali attraverso l'erogazione di fondi previsti dagli strumenti di programmazione ordinaria e straordinaria che rendano concreti i programmi e le finalità.
3. Ai progetti possono, comunque, concorrere finanziamenti ulteriori provenienti da risorse statali e/o comunitarie.

Art. 6

Finalità dei progetti

1. I progetti presentati dai distretti culturali devono avere le seguenti finalità:
 - a) migliorare le capacità d'informazione e di assistenza culturale dei territori interessati;
 - b) attuare interventi intersettoriali e infrastrutturali necessari al potenziamento dell'offerta culturale, alla riqualificazione della cultura e del territorio delle località interessate, rendendo efficace la fruibilità culturale dell'intero territorio;
 - c) sostenere la riqualificazione dell'offerta culturale con priorità per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la promozione di certificazioni di qualità ed ecologiche, nonché, la promozione della produzione culturale locale;
 - d) promuovere marketing telematico per

favorire collegamenti tra i vari organismi regionali del settore.

Art. 7

Indirizzi

1. La Regione Abruzzo entro 90 (novanta giorni) dall'entrata in vigore della presente legge predispone le linee d'indirizzo e le procedure per il riconoscimento dei distretti culturali, nel rispetto della presente legge.
2. Le linee d'indirizzo dovranno avere, per l'esame dei progetti presentati dai soggetti promotori dei distretti culturali, un nucleo di valutazione composto da rappresentanti della Direzione regionale qualità della vita, rappresentanti delle Agenzie per la promozione culturale territoriali e da esponenti di Associazioni culturali, territoriali e di rappresentanti di Enti locali.
3. Le linee di indirizzo dovranno essere indicate, per il parere, alla competente Commissione consiliare.

Art. 8

Consulenza e sostegno tecnico ai distretti culturali

1. Oltre alle funzioni già attribuite, le Agenzie per la promozione culturale, forniscono consulenza e sostegno tecnico a favore dei distretti culturali.
2. Con il fine di rendere operativo quanto stabilito nel precedente comma, in aggiunta alle Agenzie per la promozione culturale già in essere, sono istituite le nuove Agenzie per la promozione culturale di Giulianova, Atri e Nereto.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 3 marzo 2005

PACE

LEGGE REGIONALE 03 MARZO 2005, n. 23:

Modifiche alla L.R. 6/2005 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 18 della L.R. 15/2000 per l'anno 2005 la scadenza fissata al 30.11.2004 è prorogata fino al 60° giorno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. In ogni caso la proroga non incide sull'erogazione e quantificazione delle somme dell'Associazioni che hanno presentato nei termini.

Art. 2

1. Nell'allegato 6 alla L.R. 6/2005 l'indicazione "Consorzio Universitario di Sulmona" è sostituita con "Consorzio per il polo universitario di Sulmona e del Centro Abruzzo".

Art. 3

1. All'art. 43 della L.R. 6/2005 è aggiunto il comma 3:

«3. Al punto 1 dell'art. 1 della L.R. 118/1998 è aggiunto dopo le parole "pubbli-

co concorso" "o a seguito di procedura di mobilità".»

Art. 4

1. L'allegato 6 (L.R. 49/1999) alla L.R. 6/2005 è così modificato:

- il contributo concesso all'Associazione "Amici della montagna" di Tornimparte di € 2.500 è sostituita dalla "Cooperativa sociale Il Melograno" di Avezzano per lo stesso importo;
- il contributo concesso all'Associazione "sportiva-ricreativa" di Avezzano di € 2.000 è sostituita dall'Associazione "Donne 2000" di Canistro per lo stesso importo;
- i contributi concessi a:
Associazione culturale "Le Mura" di Tornareccio" per € 1.000
Associazione culturale "Martinese" di San Martino alla Marrucina per € 1.000
Coro polifonico "Pretaro" per € 5.000 sono sostituiti dall'Associazione culturale "Il Fino" di Bisenti (TE) per la somma degli importi pari ad € 7.000.

Art. 5

1. L'allegato 6 di cui al comma 1 dell'art. 252 della L.R. 6/2005 è così modificato ed integrato:

Espressione d'Arte (L'Aquila)	€ 4000,00
Società Sportiva "Verdette" (L'Aquila)	€ 3000,00
Amici dei Musei (L'Aquila)	€ 10000,00
Abruzzo Fiera di Arischia (L'Aquila)	€ 10000,00
A.S. Paganica Volley (L'Aquila)	€ 4000,00
F.I.T.E.T.R.E.C. - ANTE Com. Reg. Abruzzo	€ 4000,00
Sagittario Abruzzo (Corfinio)	€ 5000,00
Officina Musicale (L'Aquila)	€ 10000,00
Associazione Arte e Spettacolo (Avezzano)	€ 5000,00
Centro Studi Musicali "Boheme" (Popoli)	€ 5000,00
A.N.A. (Pratola Peligna)	€ 5000,00
Sporting Club Il Camoscio (Ovindoli)	€ 5000,00

2. L'allegato 7 di cui al comma 1 dell'art. 252 della L.R. 6/2005 è così modificato:

- Tione degli Abruzzi (L'Aquila) le parole "Recupero Chiesa di S. Giusta" sono sostituite con le parole "Recupero sede Municipale";
- Comune di Pineto le parole "Verde pubblico ed arredo urbano € 35.000,00" sono sostituite con le parole "Riqualficazione sottopassi pedonali a mare € 35.000,00".

Art. 6

1. All'art. 55 (Interventi straordinari di protezione civile) della L.R. 6/2005 sono aggiunti i seguenti commi:

Il Cap. 152189 UPB 05.02.010 è incrementato di € 1.000.000,00 finalizzati per interventi urgenti ai Comuni di Città S. Angelo (€ 300.000,00), Comune di Bellante (€ 400.000,00), Comune di Atri (€ 300.000,00) per i danni provocati dalle nevicate del gennaio 2005.

Il Cap. 152188 UPB 05.02.010 è incrementato di € 2.000.000,00.

Il Cap. 12484 UPB 02.02.010 è contestualmente ridotto di € 3.000.000,00.

Art. 7

1. Il comma 1 dell'art. 104 della L.R. 6/2005 è così integrato:

dopo le parole «Legge 865/1971 (VAM-Valori Agricoli Medi)» è aggiunta la seguente frase: «Identico valore di incolto produttivo è attribuito ai terreni che abbiano definitivamente perso la natura agricola a seguito di regolare concessione edilizia».

Art. 8

1. All'art. 106 della L.R. 6/2005 dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma 8:

«8. All'art. 57 della L.R. 10/2004 dopo il comma 5 inserire i seguenti commi 6 e 7:

6. Al fine di contribuire al rilancio dell'economia delle zone interne mediante il

turismo cinofilo, i Comuni ricompresi negli Enti Parco presenti in Regione possono istituire, d'intesa con gli organi di direzione degli Enti Parco medesimi, aree cinofile di estensione minima pari a 2000 ettari. Dette aree saranno adibite esclusivamente all'addestramento dei cani da caccia di proprietà di coloro che faranno permanenza turistica nei Comuni interessati durante il periodo estivo. In tali zone saranno altresì consentite, nell'arco dell'anno prove zootecniche per il miglioramento delle razze canine riconosciute dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana.

7. Ad ulteriore incremento dell'economia locale e al fine di dotare gli A.T.C. della Regione della possibilità di approvvigionamento di selvaggina autoctona possono essere istituite, all'interno delle aree protette dei Parchi presenti in Regione, zone di riproduzione di selvaggina di interesse cinofilo-venatorio. La realizzazione e gestione di tali strutture sarà prevalentemente affidata a cooperative di giovani residenti nei Comuni interessati e/o a imprenditori agricoli singoli o associati. Tali zone non potranno avere una estensione inferiore a 2000 ettari, il cui 10% potrà essere riservato alla realizzazione di centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica di interesse cinofilo-venatorio.»

Art. 9

1. Al comma 1 dell'art. 228 della L.R. 6/2005, sostituire la cifra € 250.000,00 con la cifra € 150.000,00.

Art. 10

1. Dopo l'art. 162 della L.R. 6/2005 aggiungere l'art. 162bis:

«Art. 162bis

1. La Regione Abruzzo allo scopo di promuovere e valorizzare le attività teatrali nel territorio frentano concede un contributo straordinario di € 100.000,00 per l'anno 2005 alla

Deputazione Teatrale "Fedele Fenaroli" di Lanciano.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo che ammontano a € 100.000,00 si provvede con la reiscrizione ed il rifinanziamento del Cap. 61402 denominato: Contributo straordinario alla Deputazione Teatrale "Fedele Fenaroli" di Lanciano, nell'ambito della UPB 10.01.004.»

Art. 11

1. Dopo il comma 2 dell'art. 94 della L.R. 6/2005 aggiungere il comma 3, che recita testualmente:

«3. Con l'obiettivo di individuare un modello ed un metodo per il governo dei servizi assolti indirettamente dalla Regione attraverso i propri enti strumentali, le società partecipate, le aziende che erogano servizi di pubblica utilità operando nel rispetto delle convenzioni sottoscritte dalla Regione ed in osservanza delle norme di settore di cui la Regione è anche soggetto regolatore è concesso per l'anno 2005 un contributo di € 100.000,00 all'Istituto di Ricerche e Formazione denominato anche I.R.F.O. per l'attuazione del progetto "Modello di governance della Regione Abruzzo".»

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati per l'anno 2005 in € 100.000,00 trovano copertura finanziaria con lo stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 02.01.012 sul Cap.11824 di nuova istituzione ed iscrizione.

Art. 12

1. L'art. 37 della L.R. 6/2005 è abrogato.

Art. 13

1. All'art. 6 della L.R. 6/2005 è aggiunto il seguente comma 5:

«5. Nell'allegato 7 della L.R. 15/2004, pag. 129, rigo 8 la dizione:

Frazione di Collecorvino - Comune Cappel-
le sul Tavo (PE) Strade Comunali €
40.000,00, è sostituita con "Comune di Col-
lecorvino (PE) Strade Comunali €
40.000,00;

inoltre

al rigo 15 la dizione Frazione Collecorvino -
Comune Cappel- le sul Tavo (PE) Arredo Ur-
bano € 5.000,00 è sostituita con "Comune di
Collecorvino (PE) Arredo Urbano €
5.000,00".»

Art. 14

1. Al comma 1 dell'art. 34 della L.R. 6/2005,
modificativo dell'art. 20, comma 6 della
L.R. 77/1999, dopo le parole "6 bis. Al ter-
mine dell'incarico di cui al comma 6, se-
condo capoverso" sono aggiunte le parole
"il Direttore e".

Art. 15

1. Dopo l'art. 212 della L.R. 6/2005 aggiunge-
re l'art. 212bis:

«Art. 212bis

A pag. 271 del P.S.R. (L.R. 37/1999) dopo
"ASSISTENZA DOMICILIARE INTE-
GRATA" aggiungere "MALATTIE RARE"

La Regione Abruzzo, in attesa di organizza-
re un Centro regionale per le Malattie Rare,
inserisce nell'elenco delle patologie e grup-
pi di malattie, di cui al DM 279/2001, la pa-
tologia "Sensibilità chimica multipla" (an-
che definita "MCS"), garantendone
l'esenzione dalla partecipazione al costo per
le correlate prestazioni di assistenza sanita-
ria individuando nel reparto di Endocrinolo-
gia dell'Ospedale Clinicizzato SS. Annun-
ziata di Chieti il centro regionale di riferi-
mento.»

Art. 16

1. Dopo l'art. 212 della L.R. 6/2005 aggiunge-
re l'art. 212ter:

«Art. 212ter

A pag. 159 del P.S.R. (L.R. 37/1999) modi-
ficare CENTRI AUTORIZZATI:

- Centro per la prevenzione e lo studio
della dislipidemia e dell'aterosclerosi;
in
- Centro regionale per la prevenzione
dell'aterosclerosi e la diagnosi delle
malattie rare del metabolismo lipidico.»

Art. 17

1. Dopo l'art. 212 della L.R. 6/2005 aggiunge-
re l'art. 212quater:

«Art. 212quater

Alla rubrica "Regolamentazione fase transi-
toria" dell'allegato A della L.R. 72/1994 re-
cante: Piano sanitario regionale 1994-1996,
si richiede l'accreditamento provvisorio di
ulteriori 10 posti letto di riabilitazione e
lungodegenza per la Casa di Cura S. France-
sco di Vasto (CH).»

Art. 18

1. Dopo l'art. 212 della L.R. 6/2005 aggiunge-
re l'art. 212quinqies:

«Art. 212quinqies

Al paragrafo 4.1 del Capo 4 della L.R.
72/1994 recante: Piano sanitario regionale
1994-1996, la frase "quattro membri nomi-
nati dalla Giunta regionale" è sostituita dalla
seguente "otto membri nominati dalla Giun-
ta regionale".»

Art. 19

1. Dopo il comma 1 dell'art. 130 della L.R.
6/2005 è aggiunto il seguente comma 1bis:

«1bis. Sono ammessi al contributo in
c/interessi sia gli investimenti con o senza
scorte e sia le spese di gestione nei limiti
stabiliti dalla L.R. 39/1998.»

Art. 20

1. Dopo l'art. 20 della L.R. 6/2005 inserire

l'art. 20bis:

«Art. 20bis - Istituzione di borse di studio medico-specialistiche regionali

1. Al fine di far fronte a specifiche esigenze formative medico-specialistiche regionali la Regione Abruzzo assegna apposite risorse all'Università degli Studi di L'Aquila - Facoltà di Medicina e Chirurgia - al fine di finanziare otto borse di studio aggiuntive rispetto a quelle finanziate direttamente dallo Stato, da attivare a decorrere dall'anno accademico 2004/2005, di cui si assume l'onere finanziario per l'intero corso degli studi.

Le borse di studio aggiuntive afferiscono ai corsi di:

- Ematologia n. 2 borse di studio
- Neurochirurgia n. 2 borse di studio
- Medicina Fisica e Riabilitazione n. 2 borse di studio in essere presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di L'Aquila.

L'importo della borsa di studio è pari a quello indicato nell'art. 39 del D.Lgs. 368/1999.

2. La Direzione Sanità della Giunta regionale è autorizzata ad erogare il contributo, di cui al precedente comma 1, all'Università beneficiaria per ciascun anno accademico, con le seguenti modalità:

- a) per le borse di studio relative al 1° anno del Corso di specializzazione, gli importi devono essere erogati in unica soluzione entro il 30 aprile dell'anno 2005;
- b) per quelle relative agli anni successivi al primo, gli importi devono essere erogati anticipatamente entro il 31 agosto di ciascun anno, data antecedente all'inizio degli anni accademici di riferimento.

La quota del contributo regionale, che per qualsiasi motivo non viene utilizzata per il

previsto finanziamento della borsa di studio a favore dell'avente titolo, deve essere restituita alla Regione Abruzzo, che ne sospende l'ulteriore erogazione, anche nel caso di rinuncia, dell'avente titolo medesimo, alla prosecuzione, in qualsiasi momento, della frequenza del corso di specializzazione.

3. I corsi di cui al comma 1 si svolgono presso le strutture che concorrono a costituire la rete formativa della Scuola di specializzazione di interesse, così come individuate nel protocollo d'intesa stipulato tra la Regione Abruzzo e l'Università degli Studi di Chieti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini dell'attivazione del corso il rettore dell'Università di L'Aquila accerta e certifica il possesso dei requisiti di idoneità di cui al Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 17.12.1997.»

Art. 21

1. L'art. 202 della L.R. 6/2005, è sostituito dal seguente:

«Art. 202 - Interventi a favore dei soggetti non udenti

1. La Regione tutela il diritto alla salute dei soggetti non udenti e rimuove gli ostacoli che si frappongono alla loro piena integrazione nel sistema scolastico e sociale.
2. Per la diagnosi precoce dell'ipoacusia, i neonati sono sottoposti, entro sei giorni dalla nascita, a screening audiometrici per la funzione auditiva mediante idonea apparecchiatura presso il presidio o l'azienda ospedaliera in cui è avvenuto il parto.

Nel caso il parto non sia avvenuto in presidio o in un'azienda ospedaliera, l'esame di cui al comma 1 viene effettuato nell'unità operativa di neonatologia o pediatria o otorinolaringoiatria dell'Azienda USL di competenza.

3. E' istituito presso il presidio ospedaliero "Santo Spirito" dell'Azienda USL di Pescara, il "Centro di Audiologia" con compiti di:

- a) accertamento precoce delle ipoacusie infantili e dei danni uditivi attraverso l'esame dei "potenziali evocativi uditivi del troncoencefalo";
- b) studi e ricerche in merito al trattamento riabilitativo delle sordità;
- c) raccolta dei dati patologici ai fini cognitivi e invio degli stessi alla Direzione regionale Sanità per l'elaborazione statistica ed organizzativa.

4. Le Aziende USL in cui è residente il minore non udente provvedono:

- a) alla protesizzazione acustica e ai normali controlli periodici medico-specialistici;
- b) alla riabilitazione precoce del sordo con specifici interventi di recupero foniatrico, attuati da logopedisti dell'Azienda stessa.

In casi clinicamente selezionati di sordità, le Aziende USL inviano il paziente al Centro di cui al precedente comma per l'impianto cocleare.

5. I Comuni adottano ogni idonea iniziativa volta a prevenire e a recuperare gli svantaggi nella comunicazione dei non udenti anche avvalendosi della collaborazione di Enti morali ed Associazioni di volontariato. In particolare i comuni organizzano idonei corsi per i genitori e per il personale di sostegno del minore audioleso.

6. Per le spese di cui al presente articolo si provvede con la finalizzazione di € 100.000,00 nell'ambito della UPB 12.01.001, Cap. 81500 quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente.»

Art. 22

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 3 marzo 2005

PACE